



Fabrizio Lupone

DocPaperless - Consulente esperto e formatore in materia di Digitalizzazione dei processi e Fatturazione Elettronica

[Visualizza il profilo completo](#)

23.238 follower

Guida pratica completa Fatturazione elettronica verso i privati: requisiti normativi e procedurali

Versione del 8 febbraio 2019 by Studio F. Lupone DocPaperless

Entra subito nel Gruppo LinkedIn gratuito “Digitale e Dematerializzazione”!!

<https://www.linkedin.com/groups/8582673>



Il Gruppo vuol rappresentare uno strumento in cui rappresentanti e collaboratori di aziende, professionisti, pubbliche amministrazioni, lavoratori autonomi ed in generale gli operatori economici accedono ed aderiscono al Gruppo per rimanere aggiornati con competenza, professionalità ed indipendenza sulle news relative alla digitalizzazione dei processi, alla fatturazione elettronica, alle firme elettroniche, alla conservazione digitale a norma, alla data certa elettronica, alla blockchain, allo SPID, alle PEC, al protocollo informatico, ai fascicoli informatici, ai pagamenti elettronici, ai corrispettivi telematici, ecc.

Non è un Gruppo dove si pongono quesiti o si richiede consulenza, il Gruppo è stato concepito come uno strumento per l’aggiornamento relativo a determinate materie da parte dello Studio F. Lupone e come un canale comunicativo per l’aggiornamento sulle attività e iniziative dello Studio stesso con marchio DocPaperless Norma e Tecnica dei processi digitali.

Vi aspetto!! Siamo già oltre 1.520 membri!

Fabrizio Lupone

Introduzione alla fattura elettronica

La fattura elettronica richiede una revisione dei processi

Tutti i soggetti passivi Iva (ossia i titolari di una partita Iva), a seconda dell'attività svolta e a meno di determinate eccezioni disciplinate dalle regole tributarie, **devono emettere fattura quando cedono un bene o prestano un servizio**, quindi per ciascuna operazione imponibile effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 633/72.



La fattura è il **documento amministrativo per eccellenza**, il più importante documento aziendale in grado di rappresentare nel tempo un'operazione commerciale, e da cui scaturiscono **risvolti fiscali** (detrazione dell'IVA e deducibilità del costo), **civili** (ingiunzioni di pagamento ed efficacia probatoria, **penali** (reati tributari e reati disciplinati dal diritto fallimentare) e **finanziari** (la gestione del credito e la riconciliazione delle fatture ai pagamenti e agli incassi).

La fatturazione elettronica è, quindi, un processo che porta i soggetti interessati a dover revisionare ed adeguare le proprie procedure amministrative e i propri sistemi informatici alla norma, ma costituisce **un driver all'innovazione dei processi di acquisto, contabilizzazione e pagamento.**

Pagamento della fattura in caso di sua accettazione (dopo una verifica della coerenza delle informazioni e della regolarità del documento contabile, rispetto anche all'ordine/contratto stipulato tra le parti).

Benefici della fatturazione elettronica nel medio-lungo periodo

Effetti giuridici dell'emissione certificati da SdI nel ciclo attivo

Eliminazione del data entry nel ciclo passivo

Automatizzazione semi automatica della fase di registrazione. Verifica immediata contropartita e % detraibilità IVA

Automatizzazione dei processi (ciclo ordine-fattura pagamento-incasso)

Disponibilità in real time delle informazioni dell'impresa. Monitoraggio del flusso contabile e miglior controllo di gestione. Razionalizzazione degli acquisti aziendali. Reporting

Attivazione di servizi finanziari agganciati alla e-fattura come il factoring, l'assicurazione del credito, discount, ecc. Analisi del merito creditizio

Eliminazione dell'archivio cartaceo. Riduzione di costi operativi e tempi per il trattamento della carta. Riduzione degli errori tipici umani

Nuove modalità di collaborazione e condivisione con il consulente fiscale o l'organo di revisione. Trasparenza e tracciabilità. Revisione dei processi organizzativi in chiave digitale

Fruizione dei vantaggi previsti dall'art. 3 e 4 del D.Lgs. n. 127/2015


Possibile conservazione digitale a norma anche di altre tipologie di documenti come i libri e registri, i DDT, ecc.



*Riduzione dei costi
Efficienza
Efficacia
Qualità
Trasparenza
Tracciabilità
Sicurezza
Nuovi servizi
Condivisione*

Le potenzialità della fatturazione elettronica a medio-lungo termine

La fatturazione elettronica non è solo l'insieme di nuovi processi, non è solo un sistema, non è solo una piattaforma in cloud, non è solo un software, non è solo un tracciato, ma è il **driver di un ECOSISTEMA DI COMPETITIVITÀ DIGITALE** che mette in una nuova relazione due o più soggetti, trasferisce e permette l'elaborazione dei dati rappresentativi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e rappresenta un **veicolo e un valido supporto** per attivare altri **servizi correlati a valore aggiunto**, utili ad aziende e professionisti e al miglioramento dell'intero sistema Paese.



Riepilogo stato dell'arte in Europa e in Italia



eInvoicing B2G

OBBLIGO DI LEGGE DI FE PER GLI APPALTI PUBBLICI PREVISTO CON TERMINE ULTIMO ENTRO IL 18 APRILE 2019, RITARDATO OPZIONALMENTE DI 12 MESI PER LE SOLE PA LOCALI (DIRETTIVA EUROPEA 2014/55/UE e DECISIONE DI ESECUZIONE UE 2017/1870 DEL 16/10/2017, CHE DEVE ESSERE RECEPITA IN ITALIA ENTRO NOVEMBRE 2018) ATTAVERSO IL TRACCIATO ELETTRONICO EUROPEO (es. STANDARD UBL).

eInvoicing B2B e B2C

AL MOMENTO È UNA FACOLTÀ DEL SOGGETTO PASSIVO IVA DECIDERE DI ADOTTARE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA (DIRETTIVA EUROPEA 2010/45/UE CHE HA MODIFICATO LA 2006/112/CE). L'OBIETTIVO DICHIARATO DELLA UE È DI FAR DIVENIRE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA LA MODALITÀ PREDOMINANTE IN EUROPA ENTRO IL 2020.



Fatturazione Elettronica verso le PA

OBBLIGO DI LEGGE GIÀ ENTRATO IN VIGORE E A REGIME PER TUTTE LE PA ITALIANE CON IL TRACCIATO XML ITALIANO DENOMINATO FATTURAPA, DA ALLINEARE IN FUTURO CON I TRACCIATI EUROPEI. AD OGGI HA COINVOLTO CIRCA 1 MILIONE DI P.IVA CON OLTRE 125 MILIONI DI FILE FATTURAPA TRASMESSI.

Fatturazione Elettronica B2B e B2C


OBBLIGO CHE CONINVOLGE CIRCA 2 MILIARDI DI E-FATTURE/ANNO e CIRCA 2.8 MILIONI DI PARTITE IVA, INTRODOTTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 CHE HA MODIFICATO IL D.LGS. N. 127/2015, PREVEDENDO:

- **DAL 1 LUGLIO 2018** PER CESSIONI DI CARBURANTI PER MOTORI AD USO AUTOTRAZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLE RESE DA RETE STRADALE DI DISTRIBUZIONE E PER I SUBAPPALTATORI-SUBCONTRANTI DI APPALTI PUBBLICI DI PRIMO LIVELLO;
- **DAL 1 GENNAIO 2019** PER TUTTI GLI ALTRI OPERATORI ECONOMICI, AD ESCLUSIONE DEI REGIMI AGEVOLATI, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E DELLE OPERAZIONE TRANSFRONTALIERE.

Perimetro normativo e di attuazione

- **OBBLIGO IN ITALIA** DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PA (FATTURAPA o B2G)
- **OBBLIGO IN ITALIA** DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO PRIVATI TRAMITE SDI (B2B e B2C)
- **FACOLTÁ IN EUROPA** DI FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B E B2C
- **PROSSIMO OBBLIGO IN EUROPA** DI FATTURAZIONE ELETTRONICA B2G
- **FACOLTÁ IN ITALIA** DI DIGITALIZZARE ALTRI DOCUMENTI DI RILEVANZA FISCALE COME AD ESEMPIO I LIBRI E REGISTRI, I DTT, I DICHIARATIVI, LE COMUNICAZIONI, IL BILANCIO SOCIETARIO, ECC.

Fatturazione elettronica: una lunga evoluzione normativa



Decreto legislativo n. 148/2018

Decreto Fiscale n. 119/2018 (Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2019)

Circolare n. 13/E del 2/07/2018

Circolare n. 8/E del 30/04/2018

Provvedimento Direttore AdE del 30/04/2018

Decreto Fiscale n. 148/2017
(Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018)

Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 art. 1 comma 909 in poi – introduce nuovi obblighi di legge su fatturazione B2B e B2C)

Decisione di Esecuzione UE n. 2017/1870 del 16 ottobre

D.Lgs. n. 127/2015 (Incentivazione all'utilizzo della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi e poi modificata in obbligo di legge)

Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014 (Chiarimenti su fatturazione elettronica)

D.M. 17 Giugno 2014 (Obblighi fiscali su documenti informatici con rilevanza tributaria)

Direttiva comunitaria UE 2014/55/UE (Fatturazione elettronica appalti pubblici europei, da recepire entro il 27 novembre 2018)

D.P.C.M. 3 Dicembre 2013 (Regole tecniche CAD sulla conservazione)

D.M. 7 marzo 2008 e D.M. 3 Aprile 2013 , n. 55 (Decreto attuativo per lo SDI e la FatturaPA)

Art. 1, co. 324-335 della Legge di Stabilità 2013 (Ha recepito la predetta direttiva modificando il D.P.R. n. 633/72)

Direttiva comunitaria UE 2010/45/UE (con obbligo di recepimento da parte degli Stati membri entro fine 2012)

Agenda Digitale Europea (Obiettivo di far diventare la fatturazione elettronica la modalità dominante in Europa entro il 2020)

Art.1 co. 209-214 Legge Finanziaria 2008 (Ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica verso la PA)

Direttiva comunitaria 2006/112/UE (Con obbligo di recepimento da parte degli Stati membri a partire entro fine 2012)

**Le modifiche della Legge di Bilancio 2018 al D.Lgs.
127/2015 sulla e-fattura**

Lo snodo del Sistema di Interscambio a servizio anche del B2B e B2C

SISTEMA DI INTERSCAMBIO: Il Decreto 7 marzo 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008, ha istituito il **Sistema di Interscambio (Sdi) della fatturazione elettronica, che ha il ruolo di «SNODO» tra gli attori interessati dal processo di fatturazione elettronica**, la cui gestione è affidata all'**Agenzia delle Entrate**, la quale si avvale di **SOGEI**, quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica del suddetto sistema.

Il Sdi ha, altresì, lo scopo di **acquisire i dati fiscali in REAL TIME dalle fatture elettroniche di ciascun operatore economico**, in conformità al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, al fine di eseguire un riscontro e nuovi tipi di controllo incrociati, anche con i dati dei suoi fornitori e clienti e con i dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Lo Sdi ha poi la funzione di **interazione dei dati** con altre piattaforme o sistemi istituzionali quali il PCC (Piattaforma di Certificazione dei Crediti), il SICOGE, il SIOPE+, OTELLO 2.0., NSO (Nodo Smistamento Ordini), Database dell'Agenzia delle Dogane per le Bollette Doganali, ecc.

Il **portale web istituzionale del Sistema di Interscambio (Sdi)** per la fatturazione elettronica è www.fatturapa.gov.it



IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO è IL «POSTINO DIGITALE» ANCHE PER L'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI (B2B) E VERSO I CONSUMATORI FINALI (B2C) OLTRE A QUELLO GIÀ A REGIME VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (BTG).

Norme per l'attuazione della fatturazione elettronica B2B e B2C ^{1/4}

DECRETO IVA D.P.R. n. 633/72 e DECRETO LEGISLATIVO N. 127 DEL 5 AGOSTO 2015

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 89757 DEL 30 APRILE 2018

Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

L'Allegato A Specifiche Tecniche al Provvedimento approfondisce tecnicamente le regole di trasmissione e ricezione, le regole sul formato, le regole sulle ricevute SdI, le regole sullo spesometro transfrontaliero, ecc. Di recente sono state aggiornate le **specifiche tecniche** da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si consiglia la lettura del testo coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018

CIRCOLARE N. 8/E DEL 30 APRILE 2018

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - novità in tema fatturazione elettronica con chiarimenti su:

- Cessione di carburante e documentazione della stessa;
- Modalità di pagamento e credito d'imposta per la cessione di carburante;
- Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 117689 DEL 13 GIUGNO 2018

Conferimento delle deleghe per l'utilizzo da parte degli intermediari fiscali, di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 322/1998, dei servizi di fatturazione elettronica del portale Fatture e Corrispettivi di AdE. Provvedimento superato dal successivo Provvedimento del 5 novembre 2018.

Norme per l'attuazione della fatturazione elettronica B2B e B2C ^{2/4}

[DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2018 N. 79](#)

Proroga al 1 gennaio 2019 del termine di avvio degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio rese dagli esercenti gli impianti di distribuzione stradale.

[CIRCOLARE N. 13/E DEL 2 LUGLIO 2018](#)

Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell'art. 1, c. 909 e ss., Legge n. 205/2017.

[LEGGE N. 96 9 AGOSTO 2018 \(Legge di conversione del Decreto Dignità D.L. 87/2018 – art. 11 e 11-bis\)](#)

Esonero dall'obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/72 e conferma della proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per motori per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

[DECRETO LEGGE N. 119 DEL 23 OTTOBRE 2018](#)

Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 entrato in vigore il 24 ottobre 2018. Convertito in legge con modificazioni rilevanti dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018 riportata nella pagina successiva.

[PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 291241 del 5 NOVEMBRE 2018](#)

Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica. Si consiglia la lettura del testo coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018.

[FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE SU AREA TEMATICA SITO ADE - IMPORTANTE](#)

Pubblicate il 27 novembre e il 21 dicembre 2018; l'11 gennaio il 22 gennaio e il 29 gennaio 2019

Norme per l'attuazione della fatturazione elettronica B2B e B2C ^{3/4}

LEGGE 17 DICEMBRE 2018 N. 136

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY N. 511 DEL 20 DICEMBRE 2018 IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 524526 del 21 DICEMBRE 2018

Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018, in osservanza alla consultazione del Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso con il precedente provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 527125 del 28 DICEMBRE 2018

Modalità per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio verso consumatori finali da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono servizi disciplinati dai regolamenti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2018, come modificato dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

DECRETO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DEL 28 DICEMBRE 2018

Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche.

Norme per l'attuazione della fatturazione elettronica B2B e B2C ^{4/4}

[LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI QUESITI POSTI DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI \(CNDCEC\)](#)

Le risposte date al Videoforum del 15 gennaio 2019.

[MONITOR FATTURAZIONE ELETTRONICA – FAQ ASSOSOFTWARE](#)

Servizio dedicato ai soci di Assosoftware e ai loro clienti, per fornire dall'Associazione indicazioni pratiche per gestire al meglio le problematiche tecniche e operative in relazione alla Fatturazione Elettronica

[RISPOSTA N. 118 DEL 19/12/2018](#)

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

[RISPOSTA N. 7 DEL 16/01/2019](#)

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Fatture precedute da scontrino

[RISPOSTA N. 30 DEL 07/02/2019](#)

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Obblighi di fatturazione di un agricoltore socio di una cooperativa agricola

Legge di Bilancio 2018: obbligo per e-fattura verso i privati

Dal 1 gennaio 2019

La legge n. 205/2017, art. 1, comma 909-927 (**Legge di Bilancio 2018**) ha modificato il D.Lgs. n. 127/2015 introducendo diverse disposizioni in materia di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati delle fatture relative alle operazioni da e verso l'estero (intra ed extracomunitarie) cosiddetto ESTEROMETRO.

In merito alla fatturazione elettronica, la norma dispone che al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, gli operatori economici sono obbligati **ad emettere fattura elettronica nel TRACCIATO ISTITUZIONALE XML e tramite il SISTEMA DI INTERSCAMBIO per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti PRIVATI RESIDENTI E STABILITI (con stabile organizzazione esistente) NEL TERRITORIO ITALIANO.**

Con l'obbligo della fatturazione elettronica viene **abrogata la trasmissione del Dati Fattura (noto come «spesometro»)** per le operazioni in Italia, rimane in vigore l'opzione facoltativa di durata 5 anni per i corrispettivi giornalieri telematici, fino a ch  non entrer  in vigore l'obbligo di legge anche sull'invio dei corrispettivi telematici.

Si evidenzia, altres , che l'emissione di **scontrino fiscale o ricevuta fiscale** che certifica il corrispettivo della cessione del bene o della prestazione del servizio rimane come avviene oggi nelle modalit  tradizionali (es. formato cartaceo o pdf).

Ambito di applicazione dell'avvio dell'obbligo

Avvio dell'obbligo

Nelle faq l'Agenzia ha chiarito che l'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture **emesse a partire dal 1 gennaio 2019**. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura.

Se quindi la fattura è **stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data documento è sicuramente un elemento qualificante)** in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, **la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica tramite SDI quindi potrà RIMANERE CON INVIO TRADIZIONALE** (PDF, CARTACEA, EDI, ecc.).

In definitiva, nelle faq l'AdE chiarisce che se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura **POTRÀ NON ESSERE ELETTRONICA**; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica.

Una **nota di variazione emessa (trasmessa)** a SDI nel 2019 relativa ad una fattura 2018 da rettificare **dovrà, invece, seguire le regole della fatturazione elettronica**.

Esclusione di determinati soggetti dall'obbligo di fatturazione nella modalità elettronica

I soggetti che rientrano nel cosiddetto **regime di vantaggio** (art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), i **soggetti che applicano il regime forfettario** (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e i **produttori agricoli in regime speciale IVA dell'agricoltura** sono esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica.

La conversione in legge del D.L. n. 119/2018 ha esentato dall'obbligo anche le **associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e tutti gli enti senza scopo di lucro ETS (ad esempio Pro Loco, associazioni culturali, teatrali, imprese sociali del terzo settore)** che hanno esercitato l'opzione al regime forfettario di cui alla Legge n. 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente **non hanno incassato proventi superiori a € 65.000 nell'esercizio delle attività commerciali**.

Tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a € 65.000, **assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta**. Nulla vieta che sia l'ASD o l'ente ad emettere autonomamente la e-fattura TD01 esponendo l'IVA in fattura e senza quindi applicare il reverse charge.

I soggetti esclusi dall'obbligo **potranno, comunque, facoltativamente emettere e trasmettere le fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio conservandole in tal caso anche in modalità elettronica a norma o in alternativa utilizzare il processo analogico tradizionale (cartaceo, PDF via mail ecc.). I soggetti esclusi **potrebbero facoltativamente** decidere di utilizzare un indirizzo pec o un codice destinatario diverso da sette zeri per ricevere tramite SdI le fatture elettroniche dai propri fornitori. Per la conservazione elettronica a norma delle e-fatture ricevute dai predetti soggetti esclusi, in coerenza con la Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, vale il **comportamento concludente** che il contribuente può adottare qualificando la fattura d'acquisto come elettronica anche lato cessionario/committente o se invece decide di materializzarla su carta e procedere con una conservazione cartacea.

N.B. Se un operatore economico IVA (es. un impresa) soggetto all'obbligo, riceve una fattura analogica (es. cartacea) o digitale ma in formato non istituzionale (es. in pdf) da un soggetto escluso (come un forfettario o un minimo) per le operazioni effettuate dal 2019 in poi non sarà più tenuto a trasmettere la comunicazione dei dati di queste fatture tramite il cosiddetto spesometro.

Divieto di fatturazione elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie

La conversione in legge del D.L. n. 119/2018 ed il successivo testo definitivo della Legge di Bilancio 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale hanno stabilito il **DIVIETO per il 2019 di fatturazione elettronica con riferimento alle fatture** i cui dati sono **DA INVIARE** telematicamente al **Sistema Tessera Sanitaria Nazionale** di cui all'art. 3 c. 3 e 4 del D.Lgs. 175/2014 da parte di medici, farmacie, cliniche, ASL, veterinari e di tutti gli operatori sanitari previsti. Si evidenzia che anche **nel caso in cui un cittadino eserciti l'opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria**, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria non deve emettere la fattura elettronica.

Nella faq n. 58 pubblicata il 29 gennaio 2019 l'Agenzia chiarisce che anche **nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie**, da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente, **sia altre voci di spesa non sanitarie**, non deve essere emessa la **fattura elettronica**.

Infine, il Senato e la Camera hanno dato il via libera al **DDL (disegno di legge) di conversione del "Decreto Semplificazioni"**. È stato approvato l'emendamento **che estende il divieto di emettere fatture elettroniche a tutte le prestazioni sanitarie erogate a persone fisiche da parte di soggetti che sono al fuori dall'obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria**.

Ulteriori regole tecniche per il B2C delle Utility per i contatti stipulati prima del 2005

Il [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018](#) ha definito ulteriori regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche, tramite il Sistema di interscambio, **a consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti PRIMA DEL 1 GENNAIO 2005 e dei quali non è stato possibile indentificare il codice fiscale** da parte dei soggetti Iva che offrono servizi di pubblica utilità (ad esempio, telecomunicazioni e dei gestione dei rifiuti solidi urbani), i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta disciplinati dai regolamenti di cui al **D.M. n. 366/2000** e al **D.M. n. 370/2000**.

Il Provvedimento odierno prevede che gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità comunichino all'Agenzia delle entrate mediante PEC all'indirizzo procedura.cf.sdi@pec.agenziaentrate.it il **CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE** con il cliente di cui non dispongono del codice fiscale, da utilizzare per compilare la fattura elettronica da trasmettere allo SdI. Al messaggio PEC andranno allegati una dichiarazione, redatta in conformità al facsimile ([allegato 1](#)) e firmata digitalmente, e un file, predisposto secondo le modalità di cui all'[allegato 2](#) da trasmettere a partire dal 20 febbraio 2019 via PEC 20 giorni prima della trasmissione allo SdI della relativa e-fattura

In fase di prima applicazione, per le comunicazioni via PEC trasmesse **entro il 31 gennaio 2019**, i soggetti passivi IVA dovranno inviare tramite il Sistema di Interscambio le fatture elettroniche a partire **dal 20 febbraio 2019**. Per i soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile, le fatture elettroniche riferite ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019 sono trasmesse, fermi restando gli obblighi di liquidazione nei termini ordinari, al Sistema di Interscambio **entro il 28 febbraio 2019**.

Proiezione su fattura elettronica europea e NSO

Il Legislatore in futuro potrà individuare ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea, **ad esempio il tracciato dell'e-invoice nel linguaggio UBL veicolato tramite l'infrastruttura di rete europea Peppol.**

A tal riguardo si evidenzia che è stato pubblicato il [D.Lgs. n. 148/2018](#) in G.U. del 17 gennaio 2019 in attuazione della **Direttiva comunitaria 2014/55/UE, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.**

A decorrere dal 18 aprile 2019, le amministrazioni aggiudicatrici, le autorità governative centrali, gli organismi di diritto pubblico e gli enti aggiudicatori saranno tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (il Sistema di Interscambio farà da trasduttore).

Le predette fatture elettroniche dovranno, altresì, rispettare la **Core Invoice Usage Specification (CIUS)** per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello [standard europeo EN 16931-1:2017](#).

Per le amministrazioni aggiudicatrici **sub-centrali (locali)** l'entrata in vigore dell'obbligo sarà ritardata di 12 mesi quindi **entro il 18 aprile 2020**.

Il linguaggio UBL e il network Peppol sono già in uso nel modello **Regione Emilia Romagna per la digitalizzazione degli ordini di acquisto e dei documenti di trasporto [con il sistema NoTI-ER \(Nodo Telematico di Interscambio dell'Emilia-Romagna\)](#)** ed il modello è stato adottato dal MEF per il progetto «**Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO)**» ai sensi delle disposizioni dell'art. 1 commi 411-415 della Legge di Bilancio 2018.

A tal riguardo si evidenzia che il [Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018](#) detta modalità e tempi per l'attuazione negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale dell'emissione e trasmissione **dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica**. La decorrenza di avvio del nuovo sistema di gestione NSO è **dal 1 ottobre 2019** per gli acquisti dei beni e servizi tra gli **enti del Servizio sanitario nazionale**.

Focus su carburanti

Obbligo anticipato per alcune cessioni di benzina/gasolio per autotrazione

Dal 1 luglio 2018

L'obbligo **anticipato** della fattura in forma elettronica XML tramite SdI si è applicato alle fatture emesse relative alle **cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione**, ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada, nel solo ambito dei rapporti tra soggetti passivi d'imposta che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, **ad eccezione delle cessioni da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale ex Decreto Legge n. 79 del 28 giugno 2018**.

Tale modalità di documentazione con e-fattura ha riguardato, quindi, le **fatture legate alle cessioni in virtù di contratti di netting, alle cessioni intermedie (ad esempio l'acquisto dal singolo distributore da un grossista)**, ecc. Tale obbligo anticipato della forma elettronica si applica agli operatori Iva coinvolti in relazione all'emissione, alla ricezione e conservazione delle fatture in questione.

Come precisato dalla Circolare n. 8/E del 30/04/2018, l'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 **non ha riguardato, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via**.

Inoltre la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 ha precisato **che sono state escluse dall'obbligo anticipato** le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a **imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia** (come i trattori agricoli e forestali, nonché in generale le macchine individuate nell'art. 57 del Codice della Strada).

Il contenuto della e-fattura per le cessioni di carburanti

Il contenuto delle fatture per le cessioni di carburanti ad uso autotrazione è regolato dagli **artt. 21 e 21-bis del Decreto Iva**.

Tra gli elementi individuati come obbligatori da tali disposizioni, con specifico riferimento ai carburanti, **non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati** (casa costruttrice, modello, chilometri, ecc.), come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”.

Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) **non dovranno necessariamente** essere riportati nelle fatture elettroniche. Fermo restando che tali informazioni, **dovranno essere inserite nei documenti per le opportune finalità**, quali ad esempio come ausilio per **la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità**, o ad esempio **per il rimborso delle accise da parte degli autotrasportatori** in quanto in tal caso la targa deve essere inserita obbligatoriamente in fattura ([Nota dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 64837/RU del 7 giugno 2018](#)).

N.B. Nei casi in cui sia prevista l’indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel file XML della e-fattura nel campo «**AltriDatiGestionali**» compilando il «**TipoDato**» con la stringa «**TARGA**» e nel campo «**RiferimentoTesto**» con la targa del mezzo con il quale si effettua il rifornimento.

L’inserimento della targa del veicolo in e-fattura potrà essere **facilitato ed automatizzato** tramite **l’ausilio di strumenti** in cui si pre-registrano e memorizzano i dati del cessionario/committente e del veicolo, quali ad esempio **le carte fedeltà, delle specifiche «app» Android, iOS, Windows o tramite la generazione di appositi QR-Code presenti sul mercato**.

Cessione di tutti i carburanti: tracciabilità dei pagamenti obbligatoria

Dal 1 luglio 2018

In tema di **deducibilità dei costi d'acquisto e di detraibilità della relativa IVA**, vale quanto precisato dal punto 2 della Circolare n. 8/E del 30/04/2018 e dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.L. n. 79/2018, secondo cui gli acquisti **di tutti i carburanti** da parte di soggetti passivi Iva **devono essere pagati esclusivamente con modalità di pagamento tracciabili definite del Provvedimento n. 73203 del 4/04/2018** tramite **carta di credito, di debito o prepagate, bonifici, buoni carburanti, ecc.**

Ciò è confermato anche nel punto 1.3 della Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018.

Dal 1 gennaio 2019 la Legge di Bilancio ha previsto che per la deduzione/detraazione delle spese per carburante oltre la tracciabilità dei pagamenti **sia necessaria anche** l'acquisizione della fattura elettronica tramite SdI.

Le **forme di pagamento tracciabili** ritenute idonee con il Provvedimento n. 73203 del 04/04/2018 devono essere applicate dal 1 luglio 2018 **anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione**. È questo il caso delle **carte utilizzate nei contratti cosiddetti di "netting"** (si vedano, al riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012), **o degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA**, in tal caso il pagamento della cessione/ricarica della carta dovrà essere regolato con gli stessi strumenti di pagamento tracciabili.

La Circolare n. 8/E, altresì, puntualizza che **l'obbligo di pagamento** all'atto della cessione di buoni carburante o cessione/ricarica di carte **non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica**, in quanto **vi è una differenza di regime IVA tra "buono monouso" e "buono multiuso", in linea con la direttiva comunitaria dei voucher.**

Cessioni di carburanti: credito d'imposta ed obbligo dei corrispettivi

CREDITO D'IMPOSTA PER BENZINA

A tutti gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta **pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate, a partire dal 1 luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, di debito o prepagate. Il codice tributo per compensare il credito d'imposta nel F24 è il **"6896"**, istituito con la [risoluzione 3/E](#) del 14 gennaio 2019.

OBBLIGO DAL 1 GENNAIO 2019 DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI IN CAPO AI GESTORI DEI DISTRIBUTORI DEI CARBURANTI PER LE CESSIONI DI CARBURANTI PER MOTORI

La legge di Bilancio 2018 ha disposto l'obbligo di comunicare telematicamente i **corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio verso i consumatori finali** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

ADM e AdE hanno definito un **unico tracciato di interscambio** per l'acquisizione giornaliera:

- **dei corrispettivi** (cessioni di carburante verso il consumatore finale presso gli impianti di distribuzione)
- **dei dati necessari per la «digitalizzazione» del registro di carico/scarico.**

Il **tracciato** unico va trasmesso via **Portale Unico Dogane (PUD)** e getta le basi per razionalizzare gli adempimenti in capo ai gestori dei distributori carburanti. È stato, infatti, emanato il **Provvedimento attuativo del Direttore dell'AdE del 28/05/2018** che definisce le [Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127.](#)

Focus sui subappalti PA

Anticipo dell'obbligo per subappaltatori e subcontraenti PA di primo livello ^{1/2}

Dal 1 luglio 2018

L'obbligo **anticipato** è stato applicato anche alle fatture emesse relative alle **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell'appaltatore principale** nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture **stipulato con una Pubblica Amministrazione**.

La Circolare n. 8/E ha chiarito che la predetta disposizione trova applicazione **per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione secondo le regole FatturaPA, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale secondo le regole della e-fattura B2B, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi**.

Esempio: se l'impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, **le prestazioni rese da A ad X sono necessariamente documentate con fattura elettronica al pari di quelle da B o C ad A**. Laddove **B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D)** per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D è rimasto libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato **analogico** sino al 1° gennaio 2019.

Anticipo dell'obbligo per subappaltatori e subcontraenti PA di primo livello ^{2/2}

Dal 1 luglio 2018

La **Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018** chiarisce inoltre che l'anticipo dell'obbligo di legge trova applicazione **solo nei confronti dei soggetti titolari di un contratto di subappalto propriamente detto** (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) e **dei subcontraenti per i quali l'appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge secondo il Codice appalti pubblici e contratti di concessione**).

Le predette fatture elettroniche devono **riportare gli stessi Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP)** di cui all'art. 25, c. 2, del D.L. n. 66/2014, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti della PA, in uno dei seguenti blocchi informativi del file XML "DatiOrdineAcquisto", "DatiContratto", "DatiConvenzione", "DatiRicezione" o "Datifatturecollegate".

Al **punto 2.2** della Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, l'AdE esclude che l'obbligo anticipato di fatturazione elettronica verso i subappaltatori e i subcontraenti di primo livello **si estenda ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi come PA.**

Al **punto 2.3** della Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, l'AdE chiarisce che l'obbligo di fatturazione elettronica anticipato in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del Committente PA) **non si estende ai rapporti interni consorzio-consorziate, laddove il consorzio non sia diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti.**

Operazioni da e verso l'estero

Operazioni transfrontaliere (Intra UE ed Extra UE)

I soggetti passivi IVA, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015, sono obbligati a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi **effettuate e ricevute verso e da soggetti NON STABILITI nel territorio dello Stato (c.d. «ESTEROMETRO») ed in modo facoltativo** quelle per le quali è stata emessa **UNA BOLLETTA DOGANALE** e quelle per le quali siano state **emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità del Sistema di Interscambio**.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 633/72 le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti a **Livigno e Campione d'Italia** sono da considerarsi come operazioni transfrontaliere.

La trasmissione telematica dell'**ESTEROMETRO** deve rispettare **il tracciato xml e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del 30/04/2018** e deve essere effettuata **ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione (per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA).

Si evidenzia che il **SISTEMA DI INTERSCAMBIO POTRÁ ESSERE UTILIZZATO in modo facoltativo PER LE FATTURE ESTERE**, sia con il tracciato e-fattura italiano ma anche con il tracciato europeo UBL tramite infrastruttura Peppol, in quanto presto **lo Sdi attiverà il relativo Access Point**.

N.B. Si evidenzia che **la comunicazione mensile dei modelli INTRASTAT rimane in vigore ai soli fini statistici** con le stesse regole semplificate, modelli e soglie in vigore da gennaio 2018 (modelli **Intra 2-Bis** per i soggetti che hanno acquistato beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a € 200.000 e modelli **Intra 2-Quater** per i soggetti che hanno acquistato servizi intracomunitari pari o superiori a € 100.000).

Focus Ciclo attivo: fatture emesse verso l'estero

CASO I: LE FATTURE ORIGINALI SONO EMESSE E TRASMESSE IN FORMA TRADIZIONALE (VIA MAIL, POSTA, EDI, ECC.) AL CLIENTE ESTERO E POI SI GENERA IL FILE XML DELLA E-FATTURA VALORIZZANDO IL CAMPO «CODICEDESTINATARIO» CON 7 «XXXXXXX» TRASMETTENDOLO A SDI ENTRO GLI STESSI TERMINI DELL'ESTEROMETRO. IN TAL CASO QUESTO INVIO HA FINALITÀ COMUNICATIVE E SOSTITUISCE L'ESTEROMETRO PER IL CICLO ATTIVO. PER LE FATTURE VERSO SOGGETTI RESIDENTI NEI COMUNI DI LIVIGNO E CAMPIONE D'ITALIA CHE HANNO UN CODICE FISCALE PRESENTE NELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA ITALIANA PUÓ ESSERE EMESSA E-FATTURA TRAMITE SDI VALORRIZZANDO IL CAMPO «CODICEDESTINATARIO» CON 7 ZERI «0000000» E DANDO UNA COPIA ANALOGICA O DIGITALE AL CLIENTE FINALE DI LIVIGNO O CAMPIONE D'ITALIA.



ESTEROMETRO DEL CICLO ATTIVO NON VA FATTO

CASO II: LE FATTURE ORIGINALI SONO EMESSE E TRASMESSE IN FORMA TRADIZIONALE (VIA MAIL, POSTA, EDI, ECC.) AL CLIENTE ESTERO



ESTEROMETRO OBBLIGATORIO DEI RELATIVI DATI FATTURA DEL CICLO ATTIVO

CASO III: PER LE OPERAZIONI PER LE QUALI È STATA EMESSA UNA BOLLETTA DOGANALE



ESTEROMETRO FACOLTATIVO DEI RELATIVI DATI

Focus Ciclo passivo: fatture ricevute dall'estero

CASO I: SI RICEVONO LE FATTURE DAL FORNITORE ESTERO IN FORMA TRADIZIONALE



ESTEROMETRO OBBLIGATORIO DEI RELATIVI DATI FATTURA

CASO II: SI RICEVONO LE FATTURE IN FORMA ELETTRONICA TRAMITE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO DAL FORNITORE ESTERO (casi rarissimi ad oggi)



ESTEROMETRO FACOLTATIVO DEI RELATIVI DATI FATTURA

CASO III: PER LE OPERAZIONI PER LE QUALI È STATA EMESSA UNA BOLLETTA DOGANALE



ESTEROMETRO FACOLTATIVO DEI RELATIVI DATI

N.B. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito nelle FAQ che le operazioni di acquisto in **REVERSE CHARGE ESTERNO** (ACQUISTI INTRACOMUNITARI E ACQUISTI DI SERVIZI EXTRA UE) non sono soggette alle regole della fatturazione elettronica ma sono soggette **all'obbligo di invio telematico dell'esterometro**, ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. N. 127/2015.

Regime del «Tax Free Shopping» per gli acquisti dei turisti extra UE

Dal 1 settembre 2018

L'emissione e la trasmissione dei dati delle fatture relative alle cessioni di beni **superiori a € 155,00 nei confronti di viaggiatori extra UE**, destinati all'uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale UE, dovrà essere effettuata da parte dei commercianti al dettaglio nella modalità elettronica (ex art. 38 quater del D.P.R. n. 633/72 e art. 4 bis del D. L. n. 193/2016).

Con la [Determinazione n. 54088/RU](#) del 22/05/2018 dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, sono state definite le regole operative in vista dell'entrata in vigore del nuovo obbligo. Con la [nota n. 54505/RU](#) del 22/05/2018, le Dogane hanno adottato anche le istruzioni operative per l'utilizzo del software Otello 2.0. Il predetto **sistema elettronico OTELLO 2.0 dell'Agenzia delle Dogane** accelera e semplifica la procedura, in quanto permette il dialogo elettronico dei messaggi e permette di ottenere **l'apposizione del visto digitale** quando il cessionario si presenta presso un punto di uscita al fine di ricevere il rimborso Iva direttamente, senza dover fare la fila per la convalida dell'esportazione allo sportello della dogana. Per facilitare la richiesta di apposizione del visto digitale presso i punti di uscita, è possibile **installare appositi kiosk**, che colloquiando con OTELLO 2.0 tramite web service, hanno lo scopo di agevolare la procedura di ottenimento del visto digitale, guidando il viaggiatore nelle varie fasi del processo. A partire dal 1/12/2018, tutte le operazioni tax free saranno trattate esclusivamente con OTELLO 2.0 **ad eccezione** delle fatture emesse da **cedenti unionali** non stabiliti nel territorio italiano. Il sistema OTELLO 2.0 **dialogherà con il Sistema di Interscambio** dell'ADE per il trasferimento dei dati fattura ai fini fiscali, quindi chi emette fatture tax free tramite OTELLO 2.0 **non deve né emettere la e-fattura tramite Sdl né adempiere all'esterometro**.

D.Lgs. 127/2015 e Decreto fiscale collegato alla manovra 2019

Termini di trasmissione per e-fattura immediata e differita

FATTURAZIONE IMMEDIATA

La e-fattura immediata segue le norme fiscali e soprattutto le modifiche introdotte dal recente Decreto Fiscale D.L. n. 119/2018. La **data di effettuazione dell'operazione, in linea generale, è determinata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/72** e quindi per le cessioni di beni al momento della stipulazione di un contratto se si tratta di beni immobili oppure al momento della spedizione o consegna se si tratta di cessione beni mobili mentre per le prestazioni di servizi l'obbligo di fatturazione nasce nel momento in cui avviene il pagamento di tutto o parte del corrispettivo o secondo eventuali condizioni disciplinate da un accordo contrattuale.

FATTURAZIONE DIFFERITA

La fattura differita di cui all'art. 21 comma 4 del D.P.R. n. 633/72, invece, deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo cessionario/committente, il cui avvenimento **risulta da un documento di trasporto ovvero da altra documentazione commerciale**, idonea a rappresentare la prestazione/cessione, i soggetti cedente/prestatore e cessionario/committente e la data dell'operazione.

RISCHIO DI SANZIONE IN CASO DI RITARDO DI TRASMISSIONE A SdI RISPETTO AI TERMINI DI EMISSIONE PER L'IMMEDIATA E LA DIFFERITA: un aspetto **davvero importante ed essenziale** per ridurre il rischio di sanzione è eseguire una corretta registrazione in contabilità ed **eseguire la liquidazione dell'imposta esigibile secondo la norma IVA** ed in linea generale **secondo la DATA DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE**. Per le sanzioni in caso di ritardata trasmissione valgono **le novità introdotte dal Decreto Fiscale N. 119/2018** collegato alla manovra 2019 (descritte in seguito) per quanto concerne **la fattura immediata**, mentre per la **fattura differita** la regola è che **dovrà essere trasmessa a SdI entro massimo il 15 del mese successivo a quello di effettuazione del mese solare in cui sono avvenute le operazioni**.

Quali sono le sanzioni applicabili ?

SANZIONAMENTO SUL CEDENTE/PRESTATORE

Nel caso in cui **non si emetta** la fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con le modalità disposte dal predetto obbligo, la fattura si intende **non emessa** e si applica la sanzione previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, ossia **la sanzione amministrativa dal 90 al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato.**

REGOLARIZZAZIONE CESSIONARIO/COMMITENTE di cui all'art. 6, comma 8, D.lgs. 471/97

In caso di mancata ricezione della fattura elettronica tramite lo Sdl, entro i termini di legge ossia entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione (cessione del bene o prestazione del servizio), **o in caso di ricezione di una fattura irregolare**, il cessionario/committente ha l'obbligo entro 30 gg di regolarizzare l'emissione **con un'autofattura da trasmettere sempre al Sdl** (cosiddetta «**AUTOFATTURA DENUNCIA**»), al fine di evitare la sanzione prevista dall'art. 6 comma 8 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 471/1997, ossia **la sanzione del 100% dell'imposta con un minimo di euro 250.**

Per la regolarizzazione dell'operazione, il **cessionario/committente paga l'imposta tramite F24 se si tratta di un'operazione imponibile, annotare l'autofattura nel registro Iva Acquisti in capo al fornitore, trasmette l'autofattura al Sdl all'indirizzo telematico di ricezione del cessionario/committente, compilando nel file fattura elettronica il campo "TipoDocumento" con un codice convenzionale «TD20»** riportato nelle specifiche tecniche del provvedimento, e **le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.** La trasmissione dell'autofattura al Sdl sostituisce l'obbligo, di cui all'articolo 6, comma 8 lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Il codice Tipo Documento TD20 può essere utilizzato solo per le autofattura «DENUNCIA».

Resta impregiudicato il ricorso allo strumento del cd. [ravvedimento operoso](#)

Focus fatturazione differita ^{1/2}

La fatturazione differita (art. 21 comma 4 del D.P.R. n. 633/72) può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni medesime (**TRASMISSIONE DELLA E-FATTURA DIFFERITA A SDI ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO**), quindi è ammessa l'emissione di un'unica fattura che riepiloghi tutte le operazioni avvenute, a condizioni che:

- le cessioni/prestazioni siano effettuate **nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto cessionario/committente**;
- **la consegna o spedizione della cessione risulti da documento di trasporto o da altro documento, analogico o informatico**, idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate dal **D.P.R. n. 472/1996** - in particolare deve contenere *«l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti»*. Nella circolare n. 8/E viene chiarito, che come già precisato nel punto 2 della Circolare n. 205/E del 1998, a tal fine potranno essere utilizzati **per le cessioni di carburante** anche i **buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche**.
- nel file XML della e-fattura vanno riportati negli appositi campi **i riferimenti ai DDT o agli altri documenti idonei** a rappresentare le cessioni/prestazioni avvenute nel mese solare di riferimento.
- per determinare gli obblighi di forma elettronica o non della fattura differita a cavallo delle scadenze di legge occorre tenere in considerazione **il momento di emissione della fattura differita stessa** (punto 1.3 della Circolare n. 13/E del 2/07/2018).

Focus fatturazione differita ^{2/2}

Pertanto, la modalità di fatturazione differita può essere adottata in quanto permette di **differire il momento di emissione della fattura** rispetto alle operazioni effettuate nel mese precedente anche se richiede di documentare opportunamente le operazioni effettuate (per approfondimenti vedasi l'art. 21 comma 4 del Decreto IVA e la Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014).

Anche le **prestazioni di servizi** possono essere oggetto della **modalità di emissione differita** e devono essere individuate attraverso **idonea documentazione**, che secondo i chiarimenti della Circolare AdE n. 18/E del 24/06/2014 è da considerarsi la documentazione commerciale prodotta e conservata, secondo il tipo di attività svolta, dalla quale risultino con certezza **la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti** (può trattarsi, ad esempio, del documento attestante l'avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d'incarico, della fattura proforma, dell'avviso di parcella, della relazione professionale, quindi dello scontrino, della ricevuta, del buono consegna, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi).

La fattura differita dovrà riportare negli appositi campi del file XML il riferimento (numero e data) del documento ddt o altro equipollente.

ESEMPIO CONCRETO: per operazioni riferite a febbraio 2019 è possibile differire l'emissione al 12 marzo 2019 se al momento di effettuazione delle operazioni sono stati emessi i ddt o altri documenti equipollenti con i requisiti disposti dal D.P.R. n. 472/1996, i cui riferimenti devono essere inseriti nella fattura. È necessario, come peraltro già oggi, datare la fattura differita con data 12 marzo 2019 (a differenza della fattura immediata il campo **data documento** andrebbe valorizzato con la **data di emissione**), e liquidare l'IVA rispetto al corretto periodo di esigibilità che è legato all'effettuazione delle operazioni e quindi a febbraio 2019.

Esempio: riporto in e-fattura di operazioni già documentate da scontrini/ricevute/documenti commerciali

Nell'Allegato A al Provvedimento del 30 aprile 2018, aggiornato il 7 giugno 2018, contenente le specifiche sulla e-fattura, sono riportate le istruzioni di utilizzo specifico degli elementi facoltativi racchiusi nel **blocco informativo <AltriDatiGestionali>** nei casi in cui siano riportate in fattura operazioni **già documentate da scontrino fiscale o altro documento commerciale idoneo**.

Al fine di riportare in e-fattura xml il riferimento ad uno scontrino o ad un documento commerciale definito, **nei casi in cui l'operazione "fatturata" sia stata così precedentemente rendicontata**, l'elemento «**TipoDato**» **DEL FILE xml** va valorizzato con la stringa "NUMERO SCONTRINO" oppure "NUMERO RICEVUTA" oppure "NUMERO DOC. COMMERCIALE".

Poi l'elemento «**RiferimentoTesto**» va valorizzato con l'identificativo alfanumerico dello scontrino, l'elemento «**RiferimentoNumero**» con il numero progressivo dello scontrino e l'elemento «**RiferimentoData**» va valorizzato con la data di emissione dello scontrino (o del documento commerciale), secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: **YYYY-MM-DD**.

Fattura preceduta da scontrino in forma elettronica XML tramite SdI

Si segnala la [risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 16 gennaio 2019](#) ad un interpello di un contribuente che esercita attività di commercio al minuto o a queste assimilate e, per questo, può certificare e documentare i corrispettivi incassati, ai fini Iva, tramite scontrino o ricevuta fiscale (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 696/1996) ed ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 non è tenuto a rilasciare fattura, se non su richiesta del cliente.

Nel caso pertanto venga richiesta fattura questa dovrà essere emessa in forma elettronica XML tramite SdI, a meno che si rientri tra i soggetti esclusi, e sono possibili due fattispecie:

- 1) l'operatore economico emette la **fattura immediata** contestualmente al momento della consegna del bene o all'ultimazione della prestazione. Può anche dare contestualmente una copia di cortesia al cliente e poi trasmettere a SdI la fattura elettronica entro i termini previsti per le immediate.
- 2) l'operatore economico che intende avvalersi della **fatturazione differita** potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti equipollenti, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata. Va da sé che, in tal caso, come, peraltro, già previsto con la **circolare ministeriale n. 249/E del 11 ottobre 1996**, l'ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita, va scorporato dal totale giornaliero. In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite. Nella fattura elettronica differita dovranno essere inseriti negli appositi campi del file XML **il numero e la data** del ddt o dei documenti equipollenti o dello scontrino o della ricevuta fiscale, a secondo da quale documento sia stato adottato per documentare l'operazione di cessione o prestazione.

D.L. n. 119/2018: tempistiche e sanzioni della fattura immediata nel periodo di moratoria

MODIFICHE IN TEMA DI EMISSIONE DELLE FATTURE IMMEDIATE

La sanzione amministrativa in capo al cedente/prestatore non si applica se la fattura elettronica è emessa e trasmessa a SdI **entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva**, ovvero si applicano **con riduzione dell'80%** a condizione che la fattura elettronica sia emessa e trasmessa a SdI **entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'Iva del periodo successivo**.

N.B. Il campo **Data Documento** del file XML della fattura immediata deve essere valorizzato con la **Data di effettuazione dell'operazione** da cui partono gli effetti dell'esigibilità dell'IVA.

ERRATA DETRAZIONE IVA O MANCATA/RITARDATA REGOLARIZZAZIONE CON AUTOFATTURA ART. 6 C. 8 D.LGS. 471/97.

La predetta disapplicazione della sanzione o la sua applicazione in maniera ridotta si **applica anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l'imposta sulla base di una fattura cartacea/pdf ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione di cui all'art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 471/1997**. In particolare, laddove il cessionario abbia detratto l'imposta in assenza di una fattura elettronica ricevuta dal SdI, **lo stesso sarà indenne dalle sanzioni se il documento è emesso**, anche avvalendosi della regolarizzazione tramite autofattura «TD20» disposta, **entro i termini della liquidazione periodica**; sarà invece soggetto alle sanzioni, seppur con la riduzione dell'80%, se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva.



FINO AL 30 GIUGNO 2019 o AL 30 SETTEMBRE 2019 (PER I MENSILI):

- NESUNA SANZIONE SE INVIO DELLA E-FATTURA IMMEDIATA ENTRO IL TERMINE DELLA LIQUIDAZIONE IVA**
- SANZIONE RIDOTTA DELL'80% SE INVIO DELLA E-FATTURA ENTRO IL TERMINE DELLA LIQUIDAZIONE IVA DEL PERIODO SUCCESSIVO**



La conversione in legge del D.L. n. 119/2018 ha esteso di **ulteriori tre mesi** il periodo di **MORATORIA** che quindi **termina il 30 SETTEMBRE 2019** ma solo per i soggetti in **LIQUIDAZIONE MENSILE**.



FINO AL 30 GIUGNO 2019 o AL 30 SETTEMBRE 2019 (PER I MENSILI):

LA PREDETTA DISAPPLICAZIONE O ATTENUAZIONE DELLE SANZIONI SI APPLICA ANCHE IN CAPO AL CESSIONARIO/COMMITTENTE

D.L. n. 119/2018: tempistiche e sanzioni della fattura immediata a regime

MODIFICHE IN TEMA DI EMISSIONE DELLE FATTURE

A regime sarà consentita l'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni che le stesse documentano. La previsione, pur ampliando, in linea con la direttiva n. 2006/112/CE, il termine per l'emissione delle fatture, non muta l'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione.

Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura **in una data diversa dalla data di effettuazione dell'operazione ne deve dare evidenza nel documento XML stesso.** Il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione. Nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa utilizzando il sistema di interscambio, è **necessario che nel più ampio arco temporale riconosciuto dalla norma (10 giorni) sia effettuata anche tale trasmissione.**

A tale scopo è stata introdotta all' art. 21 comma g-bis) del D.P.R. n. 633/72 la definizione di **DATA DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE:** data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data **sia diversa** dalla data di emissione della fattura.

N.B. Il campo **Data Documento** del file XML della fattura immediata ad oggi va valorizzato con **la Data di effettuazione dell'operazione** da cui partono gli effetti dell'esigibilità dell'IVA. Se si volesse valorizzare il predetto campo con la data di emissione, intesa come la data di trasmissione a SdI, andrebbe poi data evidenza nel file xml anche della data di effettuazione dell'operazione, ma su questo attendiamo chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.



La conversione in legge del D.L. n. 119/2018 ha esteso di **ulteriori tre mesi** il periodo di **MORATORIA** e quindi il periodo a regime da cui si applica la regola generale dei 10 gg e le sanzioni **partirà dal 1 OTTOBRE 2019** ma solo per i soggetti **in LIQUIDAZIONE MENSILE** per i trimestrali dal 1 luglio 2019.

DAL 1 LUGLIO 2019 IN POI o DAL 1 OTTOBRE 2019 IN POI (PER I MENSILI):

- LA FATTURA IMMEDIATA DOVRÀ ESSERE EMESSA ED INVIATA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 10 GIORNI DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE, SENZA MUTARE L'ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA E LA CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE**



Novità sulla registrazione contabile dal D.L. n. 119/2018

NOVITÀ IN TEMA DI REGISTRAZIONE CONTABILE DELLE FATTURE EMESSE

Il Decreto Fiscale collegato alla manovra 2019 modifica i termini di registrazione di cui all'art. 23 del D.P.R. 633/72 stabilendo che «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.**»

La norma conserva l'**eccezione** prevista per le operazioni cosiddette di **triangolazioni interne** "cessione di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente" (articolo 21, comma 4, terzo periodo lettera b)), disponendo che le fatture emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni **devono essere registrate entro il 15 del mese successivo al mese di emissione e con riferimento al medesimo mese**, consentendo di fatto lo slittamento dell'esigibilità dell'imposta.

NOVITÀ IN TEMA DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE D'ACQUISTO

Il Decreto Fiscale collegato alla manovra 2019 modifica la modalità di registrazione delle fatture passive. La disposizione, in un'ottica di agevolazione per i contribuenti, **abroga la numerazione progressiva delle fatture prevista dall'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972**, in quanto la rilevazione univoca e progressiva della ricezione delle e-fatture risulta automaticamente assolta per le fatture elettroniche inviate tramite Sdi.

N.B. Naturalmente questo concetto non vale per le fatture passive ricevute da eventuali fornitori nei regimi agevolati che emetteranno ancora fatture cartacee o PDF.

Regola della detraibilità stabilita dal D.L. n. 119/2018

DETRAIBILITÀ DELL'IVA - IMPORTANTE

L'art. 14 del Decreto Fiscale collegato alla manovra 2019 introduce **una modifica rilevante all'art. 1 comma 1 del D.P.R. n. 100/98** finalizzata ad evitare che il cessionario/committente **subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione.**

Il cessionario/committente potrà computare l'IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata e, conseguentemente, l'imposta è diventata esigibile, a condizione che la **fattura sia stata ricevuta e debitamente registrata ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO a quello di effettuazione dell'operazione.**

La medesima facoltà **NON È AMMESSA** con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo (**a cavallo d'anno**). In tale evenienza l'imposta deve essere detratta **nell'anno di ricezione del documento.**

Effetti premiali e incentivi del D.Lgs. n. 127/2015

TERMINI DI ACCERTAMENTO RIDOTTI DI 2 ANNI – DECRETO LEGISLATIVO N. 127/2015

Solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con il DMEF del 4 agosto 2016, ossia **mediante strumenti tracciabili** (carte di debito o di credito, bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità), **ad eccezione dei pagamenti di importo max 500 euro che possono essere eseguiti ancora in contanti**. Quindi la **legge di bilancio 2018** ha aumentato la soglia di tracciabilità ad Euro 500,00. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/72, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 127/2015.

N.B. Per quei contribuenti che hanno i **corrispettivi** e intendono fruire dei predetti incentivi del D.Lgs. 127/2015 vi è l'obbligo di esercitare l'opzione facoltativa di durata 5 anni per l'invio all'Agenzia dei corrispettivi giornalieri telematici (l'opzione rimarrà in vigore finchè non entrerà in vigore l'obbligo di legge di certificare i corrispettivi tramite invio telematico al sistema ricevente dell'AdE).

Semplificazioni amministrative e contabili dalla conversione del D.L. n. 119/2018

Nella conversione in legge del D.L. n. 119/2018 è stato stabilito che **a partire dall'operazioni Iva 2020 tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti** nel territorio italiano avranno a disposizione un programma di assistenza on line in un'apposita area del sito dell'Agenzia delle Entrate, la propria **dichiarazione annuale Iva precompilata** e la **bozza dei registri Iva acquisti e vendite**, oltre che le bozze dei prospetti delle liquidazioni periodiche.

Per i soggetti Iva che convalidano, ovvero integrano nel dettaglio, i dati proposti nelle bozze dei documenti, **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti**, ad eccezione delle indicazioni fornite dalla conversione in legge del D.L. n. 119/2018 sui soggetti in contabilità semplificata e sui soggetti che operano senza annotare incassi e pagamenti.

Per l'effettiva attuazione e la definizione delle modalità della predetta disposizione si dovrà attendere l'emanazione di **un provvedimento attuativo**.

Tenuta dei registri Iva e del registro corrispettivi dalla conversione del D.L. n. 119/2018

Viene estesa al registro dei corrispettivi la deroga già prevista per il registro delle fatture e quello degli acquisti. In base a tale deroga, la **tenuta di questi registri con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare** in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi **risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati** a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Si dispone (a partire dal 1 gennaio 2020) il **mantenimento dell'obbligo di tenuta del registro dei ricavi e delle spese per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata**. Si stabilisce, inoltre, che l'obbligo di tenuta dei registri ai fini Iva permane per i soggetti **che optano per la tenuta dei registri senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti**.

I requisiti della e-fattura nel formato XML

Struttura tracciato e-fattura: l'elemento radice




Figura 1: Elemento radice Fattura Elettronica: Header, Body e ds:Signature

Esempio di tracciato e-fattura ordinaria B2C

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
- <ns2:FatturaElettronica versione="FPR12" xmlns:ns2="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2">
  - <FatturaElettronicaHeader>
    - <DatiTrasmissione>
      - <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>HVQWPH73P42H501Y</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>24</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
      <PECDestinatario>prova@pec.it</PECDestinatario>
    </DatiTrasmissione>
    - <CedentePrestatore>
      - <DatiAnagrafici>
        - <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>23333330589</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        <CodiceFiscale>HVQWPH73P42H501Y</CodiceFiscale>
        - <Anagrafica>
          <Nome>WINPHON</Nome>
          <Cognome>HIVEQ</Cognome>
        </Anagrafica>
        <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
      </DatiAnagrafici>
      - <Sede>
        <Indirizzo>Via del Melo</Indirizzo>
        <NumeroCivico>131</NumeroCivico>
        <CAP>00100</CAP>
        <Comune>Roma</Comune>
        <Provincia>AG</Provincia>
        <Nazione>IT</Nazione>
      </Sede>
    </CedentePrestatore>
    - <CessionarioCommittente>
      - <DatiAnagrafici>
        <CodiceFiscale>BLDRFL86E05I452D</CodiceFiscale>
        - <Anagrafica>
```

Visualizzatore per la leggibilità della e-fattura

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01234567890**
Progressivo di invio: **00001**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **AAAAAA**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01234567890**
Denominazione: **SOCIETA' ALPHA SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE ROMA 543**
CAP: **07100**
Comune: **SASSARI**
Provincia: **SS**
Nazione: **IT**

Sul portale web **Fatture e Corrispettivi** è disponibile la funzionalità di visualizzazione di una e-fattura nel formato PDF <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/fatturewizard/#/visualizzazione>

Lo Sdl mette a disposizione nel proprio sito il **file XSLT foglio di stile** per garantire la leggibilità ad occhio umano delle fatture XML.

Inoltre, nella sezione Strumenti del sito web è presente un'applicazione "**Visualizzare i File del Sdl**" per la visualizzazione sia dei file fattura che dei file messaggi di ricevute.

Si evidenzia che **ASSOSOFTWARE** ha messo a disposizione gratuitamente un visualizzatore efficace denominato **Assoinvoice** nel formato PDF.



Visualizza PDF fattura

Visualizza il file

Scegli il file da visualizzare in PDF:

Nessun file selezionato

Formato della e-Fattura ordinaria e semplificata

FATTURA ORDINARIA (art. 21 D.P.R. N. 633/1972)

FATTURA SEMPLIFICATA (art. 21-bis D.P.R. N. 633/1972 e Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014)

Il tracciato è definito dalle seguenti specifiche allegato al Provvedimento del Direttore AdE del 30 aprile 2018

ALLEGATO A - SPECIFICHE TECNICHE

[Specifiche tecniche, Rappresentazione tabellare del tracciato, Schema, Esempi di ricevute SdI](#)

Il contenuto del tracciato della e-fattura

La e-fattura deve essere predisposta nel formato strutturato **XML** già in uso per la fatturazione elettronica verso la PA e secondo le **specifiche tecniche riportate in allegato al Provvedimento del 30 aprile 2018**.

La norma sulla e-fattura B2B e B2C prevede l'**apposizione facoltativa (anche se consigliata) della firma digitale del soggetto che emette la fattura** (standard di firma XAdES o CAdES) o **dell'emittente per conto terzi**, ad esempio l'intermediario.

La e-fattura è una fattura elettronica ai sensi dell'art. **21 (ordinaria) e 21-bis (semplificata) del D.P.R. 633/72**. Il contenuto informativo della e-fattura è costituito da **campi obbligatori** e da **campi facoltativi opzionali**.

Vi è l'obbligo di valorizzare tutti i **campi obbligatori rilevanti ai fini fiscali da valorizzare secondo le regole fiscali in vigore**. Occorre porre attenzione alla corretta associazione delle codifiche riportate in forma tabellare in calce al tracciato e-fattura, in particolare i codici su **RegimeFiscale, Tipo di Cassa, Modalità di pagamento, TipoDocumento, Natura**, ma anche i campi da valorizzare in caso di split payment, reverse charge, imposta di bollo o in caso di autofatture, ecc.

Poi ci sono i **campi obbligatori per garantire un corretto recapito elettronico** della e-fattura al destinatario tramite lo **Sdl**, quali ad esempio per i Privati **l'indirizzo pec o il Codice Destinatario** assegnato al canale di ricezione accreditato Sdl di 7 caratteri.

Infine, porre molta attenzione a quei **campi facoltativi** (opzionali per i controlli dello Sdl e per la legge) che possono contenere informazioni utili per il Cessionario/Committente e **quindi divenire "de facto obbligatori" a seguito degli accordi intercorsi nei contratti tra le parti commerciali**. In particolare ad esempio ci si riferisce ai dati identificativi in merito **all'ordine di acquisto o al contratto o alla convenzione o all'accordo quadro** da inserire nei campi del file XML **DatiBeniServizi, IdDocumento Numero Convenzione, Numero Ordine, codice Commessa Convenzione, dati DDT, ecc.** o ai codici da valorizzare nel campo del file XML **«RiferimentoAmministrazione»** per gestire ad esempio con una specifica codifica il delivery verso indirizzi virtuali amministrativi secondari di un'organizzazione ricevente (**caso di Multi-uffici o Multi-sedi**) o inserire utili riferimenti alla spedizione della merce.

Si evidenzia che l'eventuale esigenza del Multi-uffici o delle Multi-sedi può essere gestita dal cessionario-committente anche imponendo al proprio fornitore cedente/prestatore di valorizzare il campo **Codice Destinatario** con n **Codici Destinatari** di 7 cifre assegnati dallo Sdl al canale di ricezione ove ciascuno corrisponde ad una sede o ad un ufficio di destinazione della e-fattura.

Ulteriori caratteristiche della e-fattura

È possibile nel tracciato e-fattura **ALLEGARE (INCAPSULARE) UNO O PIÙ DOCUMENTI IN VARI FORMATI** codificati come dettaglio allegato della fattura in XML (ad esempio il dettaglio dei consumi, la bolletta trasparente, giustificativi dei rimborsi spese, il file fattura in pdf con logo dell'azienda, ecc.).

I file e-fatture devono avere un **limite dimensionale per singolo file che non può superare la dimensione di 5MB**

possono essere trasmesse al Sistema di Interscambio secondo le seguenti modalità:

- a) un file XML contenente una **SINGOLA FATTURA** (un solo corpo fattura);
- b) un file XML contenente un singolo **LOTTO DI FATTURE** emesse verso il medesimo destinatario cessionario/committente (più corpi fattura con la stessa intestazione ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.P.R. 633/72 quindi il medesimo cessionario/committente);
- c) un file **ARCHIVIO IN FORMATO COMPRESSO ZIP** contenente uno o più file di tipo a) e/o uno o più file di tipo b). Il sistema elabora l'archivio controllando e inoltrando al destinatario i singoli file e-fattura contenuti al suo interno. Di fatto i file e-fattura vengono trattati come se venissero trasmessi singolarmente. Si precisa che il file archivio non deve essere firmato ma possono essere firmati, invece, tutti i file e-fattura al suo interno.

Si evidenzia che **l'apposizione della firma digitale sulla e-fattura** (CAeS .p7m o XAdES) è **facoltativa** ma rimane obbligatorio in capo al cedente/prestatore **l'obbligo di garantire i requisiti di integrità del contenuto e di autenticità dell'origine della fattura** (quindi la firma digitale è raccomandata a meno che si utilizzi un'altra tecnologia che garantisca i predetti requisiti come la pec, il sigillo elettronico, una piattaforma di intermediazione che cristallizza i log e nei log inserisce anche l'hash del documento fattura trasmesso a Sdl, ecc.)

La **NOMENCLATURA DELLA E-FATTURA (IL NOME DEL FILE XML)** deve presentare una regola, ossia convenzione, obbligatoria e sempre univoca (anche se si rinvia due volte il file) costituita da:

CODICE PAESE + IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI UNA PERSONA GIURIDICA DIVERSA DA PERSONA FISICA (11 caratteri minimo e 16 caratteri massimo nel caso di codice paese IT) + **NUMERO PROGRESSIVO UNIVOCO DEL FILE** (da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9]) + **ESTENSIONE DEL FILE** (**xm.p7m** in caso di firma elettronica qualificata CAeS o **.xml** in caso di firma XAdES).

Il processo di fatturazione elettronica B2B e B2C

La e-fattura favorisce un nuovo modello di relazione commerciale

Il SdI mette a disposizione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente con partita Iva, nelle rispettive aree riservate del portale web dell'AdE, **un duplicato informatico** della e-fattura ovvero **l'originale** nei casi in cui lo SDI non riesca ad individuare un indirizzo di recapito telematico del cessionario/committente, **solo ed esclusivamente se vi è stata un'espressa autorizzazione del contribuente dal 3 maggio 2019 ed entro il 2 luglio 2019 per effetto del Provvedimento del Garante Privacy n. 511 del 20 dicembre 2018 del Provvedimento del Direttore dall'Agenzia delle Entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018. Per i soggetti titolari di codice fiscale i documenti saranno consultabili solo dal secondo semestre 2019 e senza possibilità di delega a terzi anche se intermediari fiscali.**



Gli intermediari hanno un **ruolo strategico nella transazione commerciale elettronica** e possono inviare le fatture a SdI per conto dei propri clienti, anche con l'emissione per conto terzi, e ricevere direttamente da SdI le e-fatture dei loro clienti. Possono inoltre conservare digitalmente a norma le e-fatture ed i messaggi SdI per i loro clienti ed inviare eventuali copie delle fatture mediante attivazione di un **flusso secondario di cortesia** che non ha valenza fiscale.

Come si trasmette la e-Fattura a SdI

- ✓ con **Posta Elettronica Certificata** (PEC) senza necessità di accreditarsi allo SdI
- ✓ **procedura web** (portale F&C) o **App** messi a disposizione su apposita area web dell'**Agenzia delle entrate**
- ✓ sistema di cooperazione applicativa su Internet con servizio esposto tramite modello "**web service**" (servizio di intermediazione)
- ✓ sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su **protocollo FTP** (servizio di intermediazione)

Il canale di trasmissione attraverso cui inviare la e-Fattura a SdI non deve essere necessariamente del cedente/prestatore: quest'ultimo può inviare la sua e-Fattura utilizzando il canale (PEC, web service, FTP) di un soggetto terzo **INTERMEDIARIO**.

Proprio per garantire tale flessibilità, il **SdI non controlla che il canale da cui riceve la e-Fattura sia associato alla P.IVA del cedente/prestatore**.

Per attivare con SdI un canale di comunicazione informatica «web service» o «FTP» è necessaria una forte competenza tecnica-infrastrutturale e **un preventivo processo di "accreditamento" descritto nelle specifiche tecniche**.

Il canale costruito con SdI può essere usato sia per trasmettere che per ricevere le FE.

Per ogni file FE (singola fattura o lotto fatture) ricevuto da SdI il trasmittente riceve uno **specifico riscontro** da SdI entro max 5 giorni.

Il flusso della e-Fattura tramite SdI (caso B2B)

Il cedente/prestatore registra in contabilità e liquida l'imposta esigibile rispetto alla data di effettuazione dell'operazione. Conserva digitalmente a norma la e-fattura emessa anche in outsourcing

Fatture elettroniche
Corrispondenti elettronici

Cedente/
Prestatore



XML
EMETTE E-FATTURA XML ATTIVA

agenzia entrate

ACQUISISCE I DATI FISCALI

SdI

SDI CONSEGNA SOLO SE LA E-FATTURA SUPERA I CONTROLLI

Portale Web
INTERMEDIARIO DEL CICLO PASSIVO

Tramite **CODICE DESTINATARIO** di 7 caratteri

Tramite **PEC**


La e-fattura ricevuta è caricata in modo semi-automatico nel software di contabilità, è registrata contabilmente e conservata digitalmente a norma anche in outsourcing

Fatture elettroniche
Corrispondenti elettronici

Cessionario/
committente

XML
E-FATTURA XML PASSIVA

Il caso d'uso della fattura accompagnatoria



La fattura accompagnatoria va considerata come una fattura immediata che contiene informazioni aggiuntive sulla spedizione merci e sull'eventuale pagamento alla consegna, quindi la **fattura originale valida ai fini fiscali deve essere emessa e trasmessa in formato elettronico XML** tramite il Sistema di Interscambio. È possibile **stampare ai fini commerciali** anche due copie cartacee (una per il vettore spedizioniere e l'altra per il ricevente la merce) per tracciare l'attestazione di corretta consegna merce e come quietanza dell'eventuale pagamento eseguito ma ci potrebbero essere anche altre modalità per perseguire queste finalità civilistiche.

Indirizzo telematico di recapito per la ricezione della e-fattura tramite Sdl

L'indirizzamento di una e-fattura mediante il Sistema di Interscambio e quindi la **RICEZIONE** avviene mediante un **indirizzo telematico di recapito** costituito da:

- ❖ **INDIRIZZO PEC:** valorizzando il campo **<PECDestinatario>** nel file e-fattura con un indirizzo pec del destinatario e contestualmente il campo **<CodiceDestinatario>** con il valore convenzionale "0000000".
- ❖ **CODICE DESTINATARIO:** ossia un **codice di 7 caratteri** attribuito dal Sdl ad un canale di ricezione accreditato (web service, sFTP, ecc.) generalmente da un intermediario, che poi lo utilizza a favore della ricezione dei cessionari/committente suoi clienti che quindi hanno acquistato quel servizio di intermediazione. Con questo codice si valorizza il campo **<CodiceDestinatario>** al fine di recapitare la e-fattura al destinatario. Il soggetto che accredita il canale di ricezione (in genere un intermediario) ha diritto ad un massimo di 100 Codici Destinatario.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul [portale web "Fatture e Corrispettivi"](#) un **servizio di registrazione** mediante il quale il cessionario/committente o per suo conto l'intermediario delegato, di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/1998, **può dichiarare al Sdl il proprio «INDIRIZZO TELEMATICO PREFERITO E PREVALENTE» per la ricezione delle e-fatture.**

Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio per registrare il proprio indirizzo, il Sdl **recapiterà sempre** le e-fatture e le note di variazione riferite a tale partita IVA attraverso il canale e all'indirizzo telematico pre-registrato, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo "CodiceDestinatario" o del campo "PecDestinatario" valorizzate dal cedente/prestatore nel file XML.

Gestione dell'eventuale recapito multi-sede o multi-ufficio o multi-attività

EVENTUALE ESIGENZA DEL CESSIONARIO- COMMITTENTE DI RICEZIONE DELLA E- FATTURA PER MULTI- SEDE o MULTI-UFFICIO o MULTI-ATTIVITÀ

Per il recapito si utilizza un codice destinatario di 7 caratteri registrato come prevalente su fatture e corrispettivi e poi una codifica «propria» del cessionario/committente che identifica le diverse sedi o i diversi uffici o le differenti attività. Il cedente/prestatore deve valorizzare in modo opportuno il campo del tracciato **«riferimentoamministrazione»**, **a seconda delle codifiche associate alle sedi o agli uffici o alle attività di destinazione.**

Il cessionario/committente sfrutta **n codici destinatari** di 7 caratteri rilasciati dallo sdi all'intermediario, di cui uno è il principale e registrato come prevalente su fatture e corrispettivi e gli altri n codici destinatari identificano le n sedi o gli n uffici. il cedente/prestatore deve valorizzare in modo opportuno il campo del tracciato **«codicedestinatario »**, **a seconda delle codifiche associate alle sedi o agli uffici o alle attività di destinazione.**

Il soddisfacimento dell'esigenza del cessionario/committente di ricevere e smistare le e-fatture passive per le diverse sedi o i diversi uffici o le differenti attività può essere ottenuto anche tramite l'impiego di **n indirizzi pec**, in particolar modo se si utilizza una piattaforma e un motore automatico per la gestione e la ricezione delle e-fatture tramite pec. In questo caso è fondamentale che il cedente/prestatore valorizzi in modo opportuno il campo del tracciato **«PecDestinatario»**, **a seconda delle codifiche associate alle sedi o agli uffici o alle attività di destinazione.**

Regole di recapito della e-fattura tramite SdI ^{1/2}

Per recapitare una e-fattura tramite SdI dovrà essere valorizzato correttamente l'elemento "Codice Destinatario" di 7 caratteri del canale di ricezione o in alternativa l'elemento "PecDestinatario" con l'indirizzo pec e contestuale valorizzazione del "Codice Destinatario" con 7 zeri. Le **regole di recapito** che il cedente/prestatore deve applicare nella generazione e invio di una e-fattura tramite SdI sono le seguenti:

❑ **REGOLA 1:** se il CESSIONARIO/COMMITTENTE È UN SOGGETTO TITOLARE DI P.IVA E HA COMUNICATO AL CEDENTE/PRESTATORE IL CODICE DESTINATARIO DI 7 CARATTERI DIVERSO DA 7 ZERI O UN INDIRIZZO PEC, il cedente/prestatore aggiorna la sua anagrafica clienti con il predetto dato ed emette la e-fattura. In tal caso il SdI recapiterà la e-fattura al cessionario/committente secondo quanto indicato nei predetti campi e in più renderà **sempre disponibile sia al cedente/prestatore che al cessionario/committente un DUPLICATO INFORMATICO della e-fattura** nella loro area riservata del portale web "Fatture e Corrispettivi".

Se tuttavia il cessionario/committente ha registrato sul servizio dell'AdE il **proprio indirizzo telematico di recapito preferito e prevalente**, a prescindere da quello che viene valorizzato dal cedente/prestatore nel campo XML, la e-fattura sarà sempre recapitata da SdI a quell'indirizzo prevalente dichiarato dal cessionario/committente.

❑ **REGOLA 2:** se il CESSIONARIO/COMMITTENTE È UN SOGGETTO TITOLARE DI P.IVA MA NON HA COMUNICATO NULLA AL CEDENTE/PRESTATORE, quindi nè il codice destinatario diverso da 7 zeri nè l'indirizzo PEC attraverso cui intende ricevere la e-fattura dal SdI, il cedente/prestatore **si trova nell'OGGETTIVA CONDIZIONE di non poter emettere la e-fattura secondo legge**, allora lui avrà il diritto di emettere la e-fattura XML inserendo nell'elemento "CodiceDestinatario" il codice convenzionale "0000000". In tal caso, il SdI mette a disposizione l'originale della e-fattura al cessionario/committente nella sua area riservata del portale web «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle entrate, a meno che il cessionario/committente abbia registrato sul servizio dell'AdE il proprio indirizzo telematico di recapito preferito e prevalente. Inoltre SdI renderà disponibile al cedente/prestatore, sempre nella sua area riservata, un duplicato informatico. Il Cedente/Prestatore comunica al Cessionario/Committente che la e-fattura sarà messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, sempre che non vi sia stata la registrazione dell'indirizzo di recapito preferito e prevalente da parte del ricevente.

Regole di recapito della e-fattura tramite SdI ^{2/2}

❑ **REGOLA 3:** se il CESSIONARIO/COMMITTENTE È UN SOGGETTO TITOLARE DI P.IVA MA ESCLUSO DALL'OBBLIGO (ad esempio un soggetto di un regime agevolato di vantaggio o forfettario) in linea generale si deve valorizzare l'elemento "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "0000000" e nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della e-fattura compilare l'elemento "IdFiscaleIVA" con la partita IVA del cessionario/committente. In questo caso, il SdI mette a disposizione la e-fattura al soggetto destinatario escluso dall'obbligo nella sua area riservata del portale web «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle entrate oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore, sempre nella sua area riservata, un duplicato informatico. Al soggetto destinatario escluso, il cedente/prestatore **comunica che l'originale è messo** a disposizione del cessionario committente sul portale Fatture e Corrispettivi, anche tramite la consegna di una copia analogica o digitale. Il cessionario/committente potrà conservare per tutti gli effetti di legge la e-fattura visualizzata e stampata in modalità analogica, ai sensi del combinato art. 23 comma 2 del CAD e Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014. Il destinatario, escluso dall'obbligo, potrebbe facoltativamente comunicare al suo fornitore che vuole ricevere la fattura su un indirizzo pec o un codice destinatario diverso da 7 zeri, ma in tal caso la conservazione della e-fattura passiva dovrà essere per forza digitale a norma in quanto il cessionario/committente ha adottato un comportamento concludente nel voler ricevere e qualificare la fattura come elettronica anche lato ricevente.

❑ **REGOLA 4:** se il CESSIONARIO/COMMITTENTE È UN TITOLARE DI CODICE FISCALE (come ad esempio i consumatori finali, le onlus, le associazioni, i condomini, gli enti non commerciali) si deve valorizzare l'elemento "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "0000000" e nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della e-fattura compilare l'elemento "CodiceFiscale" del cessionario/committente e i dati anagrafici. In tal caso, il SdI mette a disposizione la e-fattura al consumatore finale nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore, sempre nella sua area riservata, un duplicato informatico dal secondo semestre 2019 e senza possibilità di delega. Al consumatore finale, il cedente/prestatore **consegna una copia analogica (cartacea) o digitale (es. PDF)**. Il cessionario/committente potrà conservare la fattura in modalità analogica, ai sensi del combinato art. 23 comma 2 del CAD e Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, anche accedendo all'area riservata AdE e visualizzando e stampando la e-fattura o conservando la copia analogica cartacea ricevuta.


Il titolare di codice fiscale potrebbe facoltativamente comunicare al suo fornitore che vuole ricevere la fattura su un indirizzo pec o un codice destinatario diverso da 7 zeri, ma non potrà eseguire la registrazione del proprio indirizzo di recapito preferito e prevalente e dovrà in tal caso conservare digitalmente a norma la e-fattura passiva in quanto adotterebbe in tal caso un comportamento concludente nel voler ricevere e qualificare la fattura come elettronica anche lato ricevente.

Focus processo di fatturazione elettronica verso i titolari di Codice Fiscale (caso B2C)

La trasmissione delle fatture elettroniche da parte di un operatore economico **verso soggetti titolari di codice fiscale (consumatori finali persone fisiche, i condomini e gli enti non commerciali)** prevede che il cedente/prestatore emetta e trasmetta al SdI la fattura elettronica con il **codice fiscale** del destinatario ed il **codice destinatario valorizzato con 7 zeri**. Il SdI, dopo aver controllato la e-fattura ed in caso di esito positivo dei controlli, mette a disposizione la e-fattura al consumatore finale **nella sua area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate** (dove oggi trovano la dichiarazione dei redditi precompilata).

Il cedente/prestatore, così come fa oggi, **mette a disposizione una copia** della fattura elettronica in **formato analogico (cartacea) o digitale (anche il pdf) al consumatore finale**, comunicandogli contestualmente che la fattura elettronica XML sarà messa a sua disposizione dal SdI nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della e-fattura.

N.B. Nel caso in cui SdI non sia in grado di individuare un canale di recapito come l'indirizzo pec o un codice destinatario diverso da sette 0 e senza registrazione dell'indirizzo prevalente, si ricorda che SdI genera e trasmette al trasmittente una ricevuta di Mancata Consegna.



Riepilogo delle regole per il recapito tramite SdI

1

IL MIO CLIENTE È UN TITOLARE DI P.IVA

SE IL CLIENTE MI HA COMUNICATO IL SUO CODICE DESTINATARIO DIVERSO DA 7 ZERI o IL SUO INDIRIZZO PEC, AGGIORNO LA MIA ANAGRAFICA CLIENTI E VALORIZZO IL CAMPO DELLA E-FATTURA CON QUEL DATO

2

IL MIO CLIENTE È UN TITOLARE DI P.IVA MA NON HO IL SUO INDIRIZZO

SE IL CEDENTE/PRESTATORE NON HA COMUNICATO NULLA AL CEDENTE/PRESTATORE, QUEST'ULTIMO PUÒ VALORIZZARE IL CAMPO CODICE DESTINATARIO = «0000000». L'ORIGINALE DELLA E-FATTURA È MESSO A DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA DEL PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI A MENO CHE IL CLIENTE ABBA FATTO LA REGISTRAZIONE DELL'INDIRIZZO DI DEFAULT PREVALENTE

3

IL MIO CLIENTE È UN SOGGETTO ESCLUSO (ES. FORFETTARIO)

POSSO VALORIZZARE IL CAMPO CODICE CODICE DESTINATARIO = «0000000». L'ORIGINALE DELLA E-FATTURA È MESSO A DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA DEL PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI, A MENO CHE IL CLIENTE ABBA FATTO LA REGISTRAZIONE DELL'INDIRIZZO DI DEFAULT PREVALENTE


4

IL MIO CLIENTE È UN TITOLARE DI CODICE FISCALE

CODICE DESTINATARIO = «0000000» L'ORIGINALE DELLA E-FATTURA È MESSO A DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA DEL SITO WEB DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. LA COPIA ANALOGICA O DIGITALE PDF HA RILEVANZA FISCALE IN QUESTO CASO

*In merito alla messa a disposizione delle e-fatture o dei duplicati nell'area riservata web dell'Agenzia delle Entrate prevista nei vari casi sopra riepilogati, la memorizzazione ed archiviazione sarà garantita fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte dello SdI solo se il soggetto interessato (operatore Iva o consumatore finale) avrà dato il **consenso espresso dal 3 maggio al 2 luglio 2019** nell'apposito servizio. Per i soggetti titolari di codice fiscale i documenti saranno consultabili nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate solo dal **secondo semestre 2019 e senza possibilità di delega a terzi** anche se intermediari fiscali.*

Rappresentazione del flusso dei messaggi nel SdI nel B2B



Vengono **eliminate le notifiche dell'Esito Committente** (sia la notifica di accettazione che la notifica di rifiuto) e la **Decorrenza Termini (DC)** in vigore in FatturaPA, mentre rimangono attive le notifiche Ricevuta di Consegna, Mancata Consegna e la Ricevuta di Scarto. Questo solo per il B2B-B2C e **non per la fatturazione elettronica verso la PA**, ove sarà necessaria la modifica del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013. **N.B.** Quindi attenzione perché le **regole e le specifiche per la fatturazione elettronica verso la PA rimangono regolate dal D.M. n. 55/2013** fino a ch  non saranno modificate ed allineate a quelle del B2B e B2C. La conversione in legge del D.L. n. 119/2018 ha attribuito un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze **la definizione delle cause che possono consentire alle amministrazioni pubbliche destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche**, nonch  le modalit  tecniche attraverso le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore.

Messaggi Sdl: notifiche e ricevute nel B2B-B2C


Il Sdl interagisce con gli attori coinvolti nel processo di FE attraverso **una serie di notifiche e ricevute** (messaggi nel formato XML conformi ad uno schema descritto dal file “MessaggiTypes_v1.0.xsd” e firmati elettronicamente con firma XAdES-BES di Sogei-Agenzia delle Entrate:

- ❖ **Ricevute di scarto (NS)**: msg che Sdl invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso non abbia superato i controlli previsti, secondo l’elenco dei controlli indicati nelle specifiche tecniche;
- ❖ **Ricevute di consegna (RC)** msg che Sdl invia al trasmittente per certificare l’avvenuta consegna al destinatario del file e-fattura;
- ❖ **File dei metadati (MT)**: file che il Sdl invia al destinatario cessionario/committente, insieme al file e-fattura;
- ❖ **Ricevuta di impossibilità di recapito o mancata consegna (MC)**, messaggio che Sdl invia al trasmittente, se vengono superati i controlli Sdl, per segnalare l’emissione della e-fattura ma l’impossibilità per lo Sdl di recapitare al destinatario il file e-fattura in un canale di recapito peco codice destinatario diverso da 7 zeri. Quindi, più nel dettaglio, nei casi in cui per lo Sdl **non è stato possibile individuare un canale di recapito** (come l’indirizzo pec o un codice destinatario diverso da sette 0 e senza registrazione dell’indirizzo prevalente da parte del cessionario/committente), **quest’ultimo genera e invia al trasmittente una ricevuta di impossibilità di recapito (mancata consegna), secondo quanto indicato al punto 1.5.7 “Procedura di gestione delle ricevute” dell’Allegato A specifiche tecniche).**

Il momento di invio della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte del Sdl **non è sincrono** rispetto al momento di trasmissione della fattura stessa al Sdl. **I tempi di elaborazione da parte di Sdl al fine di mettere a disposizione le ricevute sopra descritte possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni**, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (es. fine mese o fine anno).

Per ogni file elaborato il Sdl calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (**impronta o hash**), riportandolo all’interno dei **messaggi di ricevuta**, al fine di garantire la verificabilità dell’integrità della e-fattura nel tempo.

Ricevuta di Scarto (NS)



RICEVUTA DI SCARTO (NS)

Nel caso in cui venga ricevuto dal SdI un messaggio ricevuta di scarto (**NS**) significa che la fattura non ha superato i controlli di validità sintattica e coerenza dello SdI, pertanto la e-fattura non è accettata dallo SdI e si considera **non emessa**.

In caso di ricevuta di scarto, il Cedente/Prestatore (Operatore Economico) **dovrà seguire i comportamenti** chiariti dall'Agenzia con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 indicati nella slide successiva.

Esempio di Ricevuta di Scarto (NS)

Notifica Scarto

Identificativo Sdl: **111**
Nome File: **IT01234567890_11111.xml.p7m**
Data Ora Ricezione: **2013-06-06T12:00:00Z**

Riferimento Archivio

Identificativo Sdl: **100**
Nome File: **IT01234567890_11111.zip**

Message Id: **123456**
Note: **Note**

Lista errori

Codice	Descrizione
00100	Certificato di firma scaduto

N.B. Si evidenzia che manca nella suddetta figura l'hash (impronta) che sarà presente nelle ricevute Sdl della e-Fattura B2B e poi si chiamerà Ricevuta e non più notifica.

Comportamento in caso di scarto di SdI secondo la Circolare n. 13/E

L'Agenzia delle Entrate chiarisce nella circolare che, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull'identificazione univoca del documento, la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, **vada preferibilmente emessa** (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) **con la data ed il numero del documento originario.**

Quindi la soluzione gradita da AdE è che in caso di scarto **il cedente/prestatore corregga la e-fattura e la re-invii al SdI con medesimo numero fattura e data di emissione, ma con nome file differente, entro 5 giorni.**

Qualora l'emissione del documento con medesimo numero e data **non sia possibile**, i citati principi chiariti con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, **ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell'IVA in ragione dell'operazione effettuata**, impongono alternativamente i seguenti possibili comportamenti:

- A)** l'emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), **per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI** e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta;
- B)** storno sempre con variazione contabile interna ed emetto una nuova fattura come sub a), ma questa volta **ricorro ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI** (si pensi a numerazioni quali "1/R" o "1/S" volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale).
Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell'1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell'8/03/2019 annotate nell'apposito sezionale delle rettifiche.

Esempio di Ricevuta di Consegna (RC)

Ricevuta Consegna

Identificativo Sdl: 111
Nome File: IT01234567890_11111.xml.p7m
Data Ora Ricezione: 2013-06-06T12:00:00Z
Data Ora Consegna: 2013-06-06T12:01:00Z
Destinatario: AAA111 Amministrazione di prova
Message Id: 123456
Note: Esempio

N.B. Si evidenzia che manca nella suddetta figura l'hash (impronta) che sarà presente nelle ricevute Sdl delle e-Fattura B2B.

Focus su ricevuta di impossibilità di recapito o mancata consegna

In tutti i casi in cui, **per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito della e-fattura non fosse possibile** (ad esempio, la casella PEC del destinatario è piena o non attiva ovvero il suo canale di ricezione telematico è non funzionante), il SdI genera la **ricevuta di impossibilità di recapito** al trasmittente e rende disponibile al cessionario/committente **l'originale della fattura elettronica** nella sua area riservata del portale web «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate.

In tali caso, il cedente/prestatore è **tenuto tempestivamente** a comunicare, per vie diverse dal SdI, al cessionario/committente **che l'originale della fattura elettronica** è a sua disposizione nell'area riservata del portale web «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della e-fattura, in cui viene inserita l'annotazione predetta, al cessionario/committente tramite un canale parallelo (pec, mail, ecc.).

N.B. Si evidenzia che la ricevuta di Mancata Consegna sarà generata e trasmessa al trasmittente da SdI anche nei casi in cui SdI non riesca ad individuare un canale di recapito come l'indirizzo pec o un codice destinatario diverso da sette 0 e senza registrazione dell'indirizzo prevalente da parte del cessionario/committente.

Comportamenti corretti da adottare

Effetti dell'emissione

Gli **effetti fiscali** dell'emissione si hanno solo quando la e-fattura ha superato con esito positivo i controlli di SdI quindi si hanno quando il trasmittente riceve dallo SdI la **Ricevuta di consegna (RC)** o la **Ricevuta di impossibilità di recapito (MC)**, che contengono entrambe una data e ora.

In questi casi la fattura si ha per emessa (**esiste fiscalmente**) e ciò può avere eventualmente effetti sulle tempistiche di pagamento della fattura e sul calcolo degli interessi debitori in caso di mancato pagamento (insoluti), a seconda tuttavia degli accordi commerciali tra le parti. Si può anche contrattualmente agganciare il pagamento alla data di effettuazione dell'operazione o altre condizioni.

Eventuali **copie cartacee** possono essere idonee a produrre **effetti civilistici** e possono generare ad esempio nella consegna merci dei crediti commerciali legittimi. Si pensi alla **fattura accompagnatoria** dove il file originale XML che ha valenza fiscale andrà trasmesso a SdI secondo le regole per l'immediata, ma si potrà far accompagnare la merce con due copie cartacee (una al vettore e una al ricevente) che hanno l'esclusiva finalità di tracciare civilisticamente la corretta consegna merci e l'eventuale pagamento.

Copie scambiate e prestampati fiscali

Gli operatori economici obbligati ad emettere fattura elettronica **potranno, se vogliono, continuare ad operare nella modalità corrente di scambio fatture B2B considerando però delle copie le fatture scambiate tramite scenari differenti dal formato istituzionale XML e dal flusso del Sistema di Interscambio.** Quindi per questi soggetti **solo la fattura elettronica accettata da SdI è quella fiscalmente rilevante.**

In caso di differenze di contenuto fiscalmente rilevante (non di forma) tra l'XML e la copia (PDF, EDIFACT, carta, ecc.), **ciò che rileva è l'originale XML che ha superato i controlli del SdI.**

L'agenzia delle Entrate, inoltre, ha ricordato che, ai sensi del D.P.R. n. 696/1996, **se per un'operazione viene regolarmente emessa una fattura** ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/72 non c'è più obbligo di emettere lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale e quindi ad esempio non risulta più necessario utilizzare dei **blocchi prestampati fiscali di cui all'art. 3 del D.M. 28 gennaio 1983** per emettere fattura. Nel caso si continuasse a fare quelle sono copie senza valore fiscale, in quanto l'unico documento che vale è il file XML trasmesso allo SdI.

Naturalmente questi modelli prestampati potranno essere utilizzati dai **soggetti esclusi (come ad esempio i regimi agevolati minimi e i forfettari)** per emettere fatture in quanto loro sono esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica.

Per quanto riguarda **semplici ricevute o scontrini fiscali (senza emissione di fattura)** potranno naturalmente continuare ad essere utilizzati da tutti in formato analogico.


Data di ricezione della e-fattura nei tre casi possibili

La **data di ricezione** è a seconda dei casi la seguente:

- ❑ **CASO DELLA CORRETTA CONSEGNA DELLA E-FATTURA DA PARTE DI SdI:** la data di ricezione coincide con la data riportata nella ricevuta di consegna per il trasmittente mentre per il ricevente è la data in cui si è ricevuta la e-fattura tramite il canale di ricezione adottato in modo diretto o tramite intermediario (pec, web services, FTPs, ecc).
- ❑ **CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO DELLA E-FATTURA PER CAUSE NON IMPUTABILI A SdI:** la data di ricezione è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul portale web «Fatture e Corrispettivi» dell'AdE da parte del cessionario/committente o del suo intermediario fiscale con delega. Nel momento dell'avvenuta presa visione dell'originale della fattura elettronica da parte del cessionario/committente, il SdI pubblica un avviso al trasmittente (è un semplice cambio di stato sul Portale Fatture e Corrispettivi).
- ❑ **CASO DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE TITOLARE DI CODICE FISCALE O SOGGETTO ESCLUSO:** nel caso in cui il codice destinatario sia «0000000» la data di ricezione è la data di messa a disposizione da parte di AdE del file e-fattura nell'area riservata di apposito sito web dell'Agenzia delle Entrate a cui può accedere il cessionario/committente o il suo intermediario fiscale previa delega.

N.B. Si ricorda che il cessionario/committente **HA LA NECESSITÀ DI ATTENDERE** la fattura elettronica passiva nel formato XML e ricevuta dal Sistema di Interscambio **PER PROCEDERE ALLA DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI**, secondo le regole del DPR n. 100/98 di recente modificate dal D.L. n. 119/2018.

Contestazione della e-fattura da parte del cessionario/committente



CONTESTAZIONE SUCCESSIVA AL DI FUORI DELLO SdI

Nel caso in cui la e-fattura XML dopo aver superato i controlli di SdI sia messa a disposizione del Destinatario, quest'ultimo può successivamente ma **SOLO AL DI FUORI DELLO SdI** contestare la fattura al cedente/prestatore nel caso in cui la fattura non sia coerente con la cessione del bene o la prestazione del servizio concordata. In tali casi porre attenzione ai **corretti comportamenti (eventuali note di variazioni)** soprattutto se le registrazioni contabili sono state effettuate da uno o da entrambi i soggetti della transazione commerciale.

Note di variazione tramite SdI

In merito alle note di variazione (cosiddette **note di credito o di debito**) il Provvedimento direttoriale del 30/04/2018 chiarisce che:

- ❑ Le regole tecniche stabilite dal Provvedimento stesso sono valide anche **per le note di variazione (credito o debito) emesse dal cedente/prestatore** in seguito alle variazioni di cui all'art. 26 del Decreto IVA n. 633/72.
- ❑ Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui di cui all'art. 26 del Decreto IVA n. 633/72 (ad esempio **note di debito emesse dal cessionario/committente per correggere il Credito IVA**), **non sono accettate e gestite dal SdI.**
- ❑ Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato **la registrazione contabile** della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una **ricevuta di scarto NS** dal SdI, viene effettuata, **se necessario** ovvero se inficiata la contabilizzazione ex art. 26 Decreto Iva, una variazione contabile **valida ai soli fini interni** senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI. Tuttavia la successiva **Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018** ha chiarito definitivamente **i possibili comportamenti** da poter adottare in caso di scarto, quindi si consiglia di seguire quella.

Imposta di bollo della e-Fattura


Modalità di assolvimento informatica

L'imposta di bollo deve essere assolta per tutte **le fatture emesse senza l'addebito o l'applicazione dell'iva per un importo superiore ad € 77.47** nella misura di Euro **2,00**. In caso di documento informatico, come la fattura elettronica, l'imposta va assolta secondo le disposizioni di cui all'**art. 6 del DM 17 giugno 2014** e tali fatture devono contenere una specifica **annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del D.M. del 17 giugno 2014 che infatti è stata prevista nello schema del tracciato XML**.

Il [Decreto MEF del 28 dicembre 2018](#), pubblicato in GU del 7 gennaio 2019, dispone modifiche alla modalità di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 per le fatture elettroniche.

L'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche **EMESSE IN CIASCUN TRIMESTRE SOLARE DOVRÀ ESSERE ASSOLTA ENTRO IL GIORNO 20 DEL PRIMO MESE SUCCESSIVO**, tramite pagamento con il **modello F24 e codice tributo è il 2501** denominato *"Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014"*

L'AdE metterà a disposizione nell'area riservata del sito AdE un **F24 precompilato**, e in futuro la possibilità di pagare con addebito su conto corrente bancario o postale. A tal fine, l'AdE renderà **noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il SdI** (anche sulle e-fatture di vendita estere con XXXXXX), riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'AdE. Il contribuente **può andare in deroga** al conteggio dell'Agenzia se deve modificare i calcoli del F24 o pagare direttamente con metodi tradizionali il proprio F24.



Nel **tracciato ministeriale XML della e-Fattura** è stato previsto il campo **[2.1.1.6.1] "Bollo Virtuale"** la cui valorizzazione con il valore **"Sì"** è condizionata dal presupposto che sia obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Poi il campo **[2.1.1.6.2] ImportoBollo** serve per dare evidenza dell'ammontare del bollo. (esempio **2.00**).

Nel caso in cui il **cedente/prestatore volesse far rivalere (addebitare)** il costo di 2.00 dell'imposta di bollo sul cessionario/committente va naturalmente **aggiunta in e-fattura una opportuna riga di dettaglio** con descrizione opportuna, con il valore dell'imposta di bollo e campo Natura N1 (esclusa art. 15).



Ambito di applicazione dell'imposta di bollo sulla e-Fattura

Secondo il principio di alternatività sono sempre **esenti dalla imposta di bollo**:

- Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) D.P.R. 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 D.L. 331/1993);
- Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) D.P.R. 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 D.P.R. 633/1972).

Sono assoggettate, invece, all'imposta di bollo, le fatture, note di credito e addebito e documenti simili senza applicazione dell'IVA e di importo superiore ad € 77.47 riguardanti:

- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 D.P.R. 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972);
- Operazioni escluse dalla base imponibile dell' IVA (Art. 15 D.P.R. 633/1972);
- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 D.P.R. 633/1972);
- Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) D.P.R. 633/1972);
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

Ciclo attivo: operazioni esenti, escluse, non imponibili, inversione contabile, ecc.

Il campo **Natura** serve per dare evidenza **della natura dell'operazione per la quale non è prevista applicazione IVA** (il campo dell'aliquota IVA applicata deve essere pari a zero) quindi nei casi in cui l'operazione non rientra tra le operazioni fiscalmente "imponibili" o nei casi di inversione contabile (lato emissione).

Il campo «Natura» deve contenere uno dei codici previsti nella lista valori associata:

N1 escluse art. 15 ; **N2** non soggette ; **N3** non imponibili ; **N4** esenti ; **N5** regime del margine / IVA non esposta in fattura ; **N6** inversione contabile ; **N7** Iva assolta in altro Stato UE (vendite a distanza, prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici).

In tali casi (campo Natura valorizzato con un codice della Tabella) è importante valorizzare anche il campo «**Riferimento Normativo**», un campo testuale in cui indicare **la ragione normativa che esclude tale operazione dall'applicazione dell'imposta** (art. 21, comma 6 del DPR 633/1972).

Fuori campo Iva

Per le operazioni **fuori campo Iva** (come ad esempio il regime monofase ex **art. 74 del D.P.R. 633/72**) il cedente/prestatore **non è tenuto** ad emettere fattura elettronica verso lo SdI. Nel caso in cui l'operatore economico **decida (facoltativamente) di certificare** queste operazioni con una fattura elettronica allora dovrà emetterla con codice «N2» nel campo Natura del file XML e «Riferimento Normativo» valorizzato con l'indicazione della norma del fuori campo Iva.

Emissione di autofatture per omaggi e per autoconsumo

Le autofatture per **omaggi** o le autofatture relative ad **autoconsumo** ovvero per **beni e servizi destinati ad altre finalità estranee all'esercizio** dell'attività d'impresa e (limitatamente ai beni) all'esercizio di arte e professioni devono sempre essere trasmesse al Sistema di Interscambio con codice **tipo documento TD01** e annotate sul Registro Iva Vendite. Queste autofatture saranno trasmesse dai cedenti/prestatori a sé stessi tramite SdI (la valorizzazione del blocco dati cedente/prestatore coincide con la valorizzazione del blocco dati cessionario/committente). L'autofattura emessa per documentare l'omaggio di beni oggetto dall'attività e quindi va inserito nel blocco facoltativo «**Altri dati gestionali**» l'annotazione «*autofattura per omaggi per cessione gratuita di beni imponibili ai sensi dell'art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. N. 633/72*».

Emissione di autofatture relative a passaggi interni tra attività IVA separate

Devono essere autofatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio con codice **tipo documento TD01**, con l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta e vengono emesse **dal cedente/prestatore nei confronti di sé stesso** (sono tipiche nelle imprese immobiliari, in agricoltura in presenza di attività agrituristiche o di produzione di energia elettrica, ecc.).

Estrazione di beni da deposito IVA

Il documento prodotto al momento dell'estrazione di beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria da un deposito IVA, , soggetti al meccanismo dell'inversione contabile, **deve essere trasmesso al Sistema di Interscambio con tipo documento TD01** e concorre alla liquidazione periodica dell'IVA.

Il file XML contiene nei blocchi informativi sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente i dati identificativi dell'operatore IVA che ha effettuato l'estrazione.

Acquisti in reverse charge esterno

Per comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati delle operazioni di **acquisti intracomunitari e acquisti di servizi extra UE** è necessario adempiere **all'obbligo di invio telematico dell'ESTEROMETRO**, ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015.

Acquisti interni effettuati in regime di reverse charge (art. 17 D.P.R. n. 633/72)

La fattura elettronica deve essere emessa tramite Sdi dal cedente/prestatore residente e stabilito in Italia con campo Imposta a zero, campo natura valorizzato con codice «**N6**» e campo «RiferimentoNormativo» con l'indicazione della norma di riferimento dell'operazione di reverse charge interno.

Il ricevente, cessionario/committente OPERATORE IVA ITALIANO, invece, **dovrà procedere all'integrazione ai fini Iva** (con aliquota ed imposta dovuta) e la sua registrazione ex artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/72.

L'agenzia ha chiarito che è possibile generare un **documento separato**, ad esempio un file XML cosiddetto **AUTOFATTURA con codice TD01**, in cui l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione va valorizzato sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente e **contenente sia i dati dell'integrazione IVA (aliquota e imposta)** negli appositi campi **che gli estremi (numero e data) della fattura d'acquisto a cui l'integrazione si riferisce nell'elemento del file XML «DatiFattureCollegate»**. **Questa autofattura dovrà essere conservata digitalmente dal cessionario/committente e quest'ultimo avrà la facoltà di trasmetterla al Sistema di Interscambio, con obbligo solo se ha aderito al servizio di conservazione gratuito dell'Agenzia delle Entrate stesse.**

In alternativa alla soluzione all'autofattura XML, il cessionario/committente potrebbe anche eseguire l'integrazione ai fini IVA nel software di contabilità e poi conservare digitalmente nel proprio sistema privato un file separato in pdf dove è riportata l'integrazione ai fini Iva (aliquota e imposta) e gli estremi della fattura passiva a cui si riferisce; tale file sarà collegato alla e-fattura passiva nel sistema di conservazione.

Autofatture emesse per acquisti da produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 comma 6 D.P.R. n. 633/72)

Le autofatture di acquisto che il cessionario/committente deve emettere in caso di acquisti da produttori agricoli in regime di esonero (limite di € 7.000 di volume di affari annuo) dovranno riportare la relativa imposta ed **essere trasmesse elettronicamente a Sdi con codice TD01** dove il cedente/prestatore è il produttore agricolo esonerato ed annotarla contabilmente sul registro Iva Acquisti. Una copia dell'autofattura emessa va messa a disposizione del produttore agricolo.

Tour Operator e agenzie di viaggi (art. 74-ter c. 8 D.P.R. n. 633/72)

Il Tour Operator (Agenzia di Viaggi Organizzatrice) deve emettere e-fattura riepilogativa mensile **con codice tipo documento TD01** ai sensi dell'art. 74ter del Decreto Iva **evidenziando che la fattura è emessa per conto dell'Agenzia Viaggi Intermediaria (per le provvigioni corrisposte all'intermediario)** quindi andando a valorizzare il **blocco 1.5 «TerzoIntermediarioSoggettoEmittente»**, il blocco **1.6 «TerzoIntermediarioSoggettoEmittente»** con «CC» ed inserendo, in luogo dell'Aliquota Iva, nel campo 2.1.1.7.7 «Natura» il codice

- **N6** se la fattura riguarda operazioni imponibili (avvalendosi del meccanismo del reverse charge)
- **N1** se la fattura riguarda operazioni non imponibili.

Il Tour Operator ha l'obbligo ex D.M. n. 340/99 di comunicare all'Agenzia di Viaggi intermediaria di aver emesso la e-fattura tramite SDI in nome e per conto, consegnando tramite email o altro strumento ritenuto idoneo un duplicato informatico del file XML o una copia in formato PDF della fattura.

Compensi a rivenditori di titoli di viaggio e parcheggio

Gli **esercenti di trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi** ai sensi dell'art 74, c. 1, lett. e), D.P.R. n. 633/72 emettono autofattura con codice tipodocumento TD01 da trasmettere al Sistema d'interscambio per certificare i compensi corrisposti ai **rivenditori di documenti di viaggio o di sosta**, valorizzando il campo Natura del file XML con

- **N6** se la fattura riguarda operazioni imponibili (avvalendosi del meccanismo del reverse charge)
- **N1** se la fattura riguarda operazioni non imponibili.

Per quanto riguarda l'integrazione IVA, questa avverrà solo nei registri IVA degli esercenti il servizio di trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi:

- annotando l'autofattura nel registro degli acquisti.
- annotando l'autofattura anche nel registro delle vendite, eventualmente in apposito sezionale con serie di numerazione autonoma, dedicata al rivenditore.

I rivenditori, invece, annotano l'autofattura TD01 nel registro delle vendite, in apposito sezionale.

Operazioni con soggetti residenti e stabiliti a Livigno e Campione d'Italia

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 633/72 le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti a **Livigno e Campione d'Italia** sono da considerarsi come **operazioni transfrontaliere**. Per queste operazioni, quindi, in conformità all'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015, si è obbligati a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi **tramite il c.d. «ESTEROMETRO»**.

Se per il **CICLO ATTIVO** si vuole evitare la generazione e trasmissione dell'ESTEROMETRO per le predette fatture verso soggetti residenti nei comuni di Livigno e Campione d'Italia **CHE HANNO IL CODICE FISCALE** può essere emessa e-fattura tramite SdI valorizzando il campo «codicedestinatario» con 7 zeri «**0000000**» e dando una copia analogica o digitale al cliente finale (quindi vanno gestite **come il B2C e non** con 7 «**XXXXXXX**» come per le altre fatture emesse verso l'estero).

Lettere d'intento (esportatori abituali) e Contributo CONAI

Il fornitore (cedente/prestatore) per gli acquisti da parte di un esportatore abituale deve verificare la correttezza e la ricezione dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento con il plafond, che quindi permette un regime agevolato in materia di esenzione Iva - art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72- entro un determinato plafond calcolato con il metodo fisso o solare. La fattura elettronica emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento al **NUMERO DELLA LETTERA D'INTENTO** che potrà essere valorizzato nel campo descrittivo <**Causale**>, libero e a disposizione del cedente/prestatore. Lo stesso campo potrà essere utilizzato per indicare che il **CONTRIBUTO CONAI** è stato assolto. In alternativa, si può utilizzare il blocco facoltativo a livello di singola linea fattura «**AltriDatiGestionali**».

Contributi Enasarco dell'agente di commercio o dei rappresentanti

La gestione del contributo Enasarco è più simile a quella di **una ritenuta** che al tipico contributo destinato ad una cassa previdenziale, in quanto quest'ultimo generalmente concorre alla determinazione dell'imponibile a cui applicare l'IVA.

Per rappresentare il contributo Enasarco dentro la e-fattura XML è possibile utilizzare il blocco «**AltriDatiGestionali**» con il seguente dettaglio:

- 2.2.1.16.1 = CASSA-PREV
- 2.2.1.16.2 = ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga) e il relativo codice **TC07** presente nelle specifiche tecniche
- 2.2.1.16.3 = importo del contributo
- 2.2.1.16.4 = il dato può non essere valorizzato.

Naturalmente l'importo del contributo ENASARCO va detratto dall'importo presente nel blocco Dati relativi al pagamento del file XML.

I suggerimenti sopra formulati possono valere anche per **altre tipologie di contributi che hanno una gestione simile a quella del contributo ENASARCO.**

Nota di accredito di sola IVA per procedure concorsuali

Le **note di accredito di sola IVA** da emettere nel caso di conclusione di una procedura di fallimento devono essere trasmessa a Sdl tramite l'emissione di una **nota di credito semplificata**, di cui all'art. 21-bis del D.P.R. n. 633/72, con codice tipo documento **TD08**.

Nel **blocco 2.1.2 della nota di credito semplificata** (campo "Dati Fattura Rettificata") **inserire** gli estremi della fattura che si vuole rettificare per non violare il controllo sull'importo massimo della semplificata; poi valorizzare il **dato dell'importo** (elemento **2.2.2**) e il **dato dell'imposta** (elemento **2.2.3.1**) **entrambi con l'importo della variazione**; non valorizzare il dato dell'aliquota (elemento 2.2.3.2).

Nota di variazione di sola IVA per superamento soglia

Le **note di variazione di sola IVA** da emettere nel caso di superamento in corso d'anno di più del 50% del volume di ricavi di euro 30.000, in quanto scatta l'obbligo di assoggettare ad Iva le operazioni anche precedentemente effettuate, deve essere trasmessa a Sdl tramite l'emissione di una **fattura semplificata**, di cui all'art. 21-bis del D.P.R. n. 633/72. Nel **blocco 2.1.2 della fattura semplificata** (campo "Dati Fattura Rettificata") **inserire** gli estremi della fattura che si vuole rettificare per non violare il controllo sull'importo massimo della semplificata; poi valorizzare il **dato dell'importo (elemento 2.2.2)** e il **dato dell'imposta (elemento 2.2.3.1)** entrambi con l'importo della variazione; non valorizzare il dato dell'aliquota (elemento 2.2.3.2).

Regolarizzazione plafonamento esportatore abituale

Nel caso in cui l'esportatore abituale verifichi il superamento nell'utilizzo di un plafond IVA rispetto alla disponibilità del periodo, si prevede la seguente procedura:

- l'emissione da parte **dell'esportatore abituale (cessionario/committente)** di **un'autofattura** con l'indicazione dell'ammontare dell'eccedenza di plafond e la relativa imposta;
- l'assolvimento dell'IVA;
- l'annotazione dell'autofattura nei registri

Deve essere predisposta **l'autofattura elettronica con codice Tipodocumento TD20** ed inviata al Sistema d'interscambio. L'Emissione è del cessionario committente quindi i blocchi 1.5 e 1.6 devono essere valorizzati di conseguenza.

E-Fattura e valuta estera

Nell'ambito di società che intrattengono rapporti commerciali con Paesi al di fuori della zona Euro **è comune l'uso di indicare in fattura gli importi in valuta estera (ad es. USD)**, anche nei confronti di alcuni soggetti stabiliti in Italia ma facenti parte di gruppi multinazionali, specificando in fattura, come normativamente richiesto, l'imponibile e l'IVA anche in Euro.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito nel videoforum del 15 gennaio 2019 con il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ricordando che l'art. 21, comma 2, lettera l) del D.P.R. n. 633/72 specifica che "l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro".

Conseguentemente, se la fattura è emessa **da soggetti residenti o stabiliti** il codice da inserire nel campo **<Divisa>** deve essere obbligatoriamente **"EUR"**.

In conseguenza, i valori da riportare nelle singole righe **dei <DatiRiepilogo>** e, in particolare, nei **campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta>** devono essere coerenti con la divisa indicata (nel caso di fattura nazionali, abbiamo detto euro).

Se si volesse inserire nell'XML, **per fini gestionali e commerciali, l'indicazione della controvaluta** si potrebbero usare alternativamente:

- i campi opzionali del **blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo>** (il campo <CodiceTipo> si userà per l'indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l'importo nella divisa indicata)
- In alternativa i campi opzionali del **blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>** ed in particolare utilizzando i campi **2.2.1.16.1 <TipoDato>** , **2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>** , **2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>** , **2.2.1.16.4 <RiferimentoData>**.

Cooperativa agricola e soci: emissione in nome e per conto del Cessionario/Committente

La [Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 30 del 7 febbraio 2019](#) chiarisce che la **società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio** utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa **in nome e per conto** del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.).

Si ricorda che nel caso di emissione della fattura da parte del cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio **occorre valorizzare i blocchi 1.5** “Terzo intermediario o Soggetto emittente” **e 1.6** “Soggetto emittente” **del file XML e-Fattura**, inserendo i dati identificativi fiscali della cooperativa e indicando che l'emittente è CC che sta per “Cessionario/committente”.

Nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa (cessionario/committente) **può inserire:**

- il proprio indirizzo telematico** (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario di 7 caratteri) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi;
- o in alternativa **l'indirizzo PEC o il codice destinatario di 7 caratteri del socio.**

Alla ricezione della fattura il socio potrà procedere ai successivi adempimenti richiamati dal citato articolo 34, comma 7, del Decreto IVA.

Gruppo Iva e fatturazione elettronica ^{1/2}

L'art. 1, comma 24, della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha inserito nel D.P.R. n. 633/1972, dopo l'articolo 70, il TitoloV-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies, recanti la **disciplina del Gruppo IVA**, come scelta facoltativa per i soggetti legati da vincoli finanziari, economici ed organizzativi. Il Gruppo IVA si inserisce nel panorama nazionale come un autonomo soggetto passivo d'imposta, in quanto tale titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo ed identificato, ai fini dell'IVA, mediante **un proprio numero di partita IVA** e una propria autonoma iscrizione al VIES.

La [Circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018](#) fornisce vari chiarimenti sulla disciplina del Gruppo Iva tra i quali anche quelli in merito alla fatturazione, come di seguito sintetizzato:

- ❑ in relazione alle operazioni infragruppo non assuma alcuna rilevanza, agli effetti dell'IVA, la determinazione della base imponibile delle anzidette operazioni, e che, per le operazioni medesime, non debba essere osservato alcun obbligo di fatturazione, annotazione nei registri IVA e inserimento nella dichiarazione annuale IVA, restando fermo l'obbligo di rilevare le medesime nelle scritture contabili previste dal D.P.R. n. 600 del 1973.
- ❑ gli adempimenti inerenti la documentazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere dal Gruppo, secondo le disposizioni in materia di IVA (mediante emissione della fattura o degli alternativi strumenti di certificazione fiscale), **possono essere assolti** dal rappresentante del Gruppo oppure dai singoli partecipanti, alternativamente ed indifferentemente. È rimessa quindi agli interessati **la scelta di individuare il soggetto che deve farsi carico dell'osservanza dei predetti obblighi**, secondo i modelli organizzativi ritenuti più adeguati. Deve ritenersi, inoltre, possibile, ove sussistano esigenze in tal senso, l'adozione di un **sistema "misto"**, con l'esecuzione accentrata di taluni adempimenti (per esempio, la registrazione delle fatture) e decentrata di altri (es. certificazione fiscale delle operazioni attive e relative registrazioni).

Gruppo Iva e fatturazione elettronica ^{2/2}

- ❑ ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti **comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente che andranno obbligatoriamente inseriti dal fornitore in e-fattura. Al momento della ricezione della fattura, i medesimi soggetti verificano l'indicazione dell'inserimento della corretta partita IVA di Gruppo e del codice fiscale del singolo soggetto acquirente e in caso di assenza provvedono alla sua integrazione ove mancante.**

In attesa che l'Agenzia possa dare una risposta ufficiale, si raccomanda di attivare **un'azione «forte»** verso i fornitori in quanto devono emettere la e-fattura verso i cessionari/committenti appartenenti ad un Gruppo IVA in modo corretto e secondo norma.

Tuttavia in caso di errori del fornitore ad esempio per la mancanza del codice fiscale del singolo acquirente nell'apposito campo del file XML, si ritiene che si possa seguire la strada di una rettifica con emissione di nota di accredito e poi nuova fattura corretta da parte del cedente/prestatore o in alternativa possa essere data evidenza da parte del cessionario/committente della correlazione del codice fiscale mancante alla e-fattura ricevuta attraverso la generazione di un documento separato (XML, PDF) in cui è riportato il Codice Fiscale e gli estremi della e-fattura d'acquisto a cui si riferisce.

Split Payment e fatture elettroniche B2B nel tracciato e-fattura

La **scissione dei pagamenti (split payment)**, introdotta dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è una **disposizione in base al quale il cessionario/committente, quindi l'acquirente, paga l'Iva direttamente all'Erario e non al fornitore.**

Sul sito del **dipartimento delle Finanze** viene pubblicato l'elenco dei soggetti (enti, società e fondazioni) a cui si applica la scissione dei pagamenti

http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/#testata

Impatta anche sulla fatturazione elettronica B2B in quanto oltre alle **Amministrazioni pubbliche**, alle Società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli Enti e o Società controllate dalle Amministrazioni Centrali e Locali, ecc. tra i soggetti per cui è obbligatoria anche l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ci sono anche soggetti privati come ad esempio le **Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.**

Sono stati pubblicati i nuovi elenchi validi per il 2019

http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio



Nel **tracciato ministeriale XML e-Fattura** l'operatore economico, cedente/prestatore, che emette e-Fattura verso un soggetto che ricade nell'obbligatorietà di split payment, **deve inserire il valore "S" nel campo "EsigibilitaIVA"** del blocco dati "DatiRiepilogo" del tracciato della e-Fattura. Se viene valorizzato con "S", il campo "Natura" (2.2.2.2) non deve valere "N6". Infine, il campo **<Importo>** blocco dati "DatiPagamento" **si valorizza solo con l'imponibile e non con l'IVA.**

Fattura elettronica e bolletta 2.0

[DELIBERAZIONE ARERA \(AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE\) DEL 27 DICEMBRE 2018 712/2018/R/COM](#)

INTERVENTI A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 205/2017, IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, IN ORDINE ALLA BOLLETTA 2.0, AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E AL CODICE DI RETE TIPO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.

L'autorità delibera:

- ❑ di prevedere che i contenuti del documento bolletta sintetica nonché i contenuti dei documenti contabilizzanti il servizio di trasporto dell'energia elettrica e di distribuzione del gas naturale **debbono essere coerenti** con i contenuti del file fattura di cui alla disciplina della fatturazione elettronica;
- ❑ di prevedere che i venditori e i distributori **siano tenuti ad allegare (ad esempio in pdf) alla fattura elettronica** rispettivamente il documento bolletta sintetica e gli eventuali elementi di dettaglio (nei casi previsti dalla regolazione o dal contratto) nonché i documenti contabilizzanti il servizio di trasporto dell'energia elettrica e di distribuzione del gas naturale in modo tale da rientrare nel medesimo file fattura;
- ❑ di prevedere che nei soli casi in cui i limiti dimensionali imposti dal sistema di interscambio non consentano la trasmissione del documento mediante la modalità di cui al punto 2., i venditori e i distributori siano tenuti a utilizzare secondo la modalità disciplinata dalle Specifiche tecniche allegate al provvedimento 30/04/2018, il **codice alfanumerico univoco**, ottenuto mediante applicazione di algoritmo di hash SHA-256 (o analoga funzione crittografica di hashing che garantisca l'assenza di collisioni) e **trasferiscano i relativi documenti regolatori**, in base ai quali è stato calcolato il codice alfanumerico, **preferibilmente mediante URL da inserire direttamente nel file fattura o eventualmente tramite canale informatico alternativo**;
- ❑ di prevedere, con riguardo ai **soli consumatori (titolari di codice fiscale)** e ferme restando le previsioni attuali per le restanti categorie di soggetti cui si applica la Bolletta 2.0, che **la messa a disposizione di una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico ai sensi della legge di bilancio 2018 soddisfa gli obblighi** di cui al Titolo II, Sezione III, della Bolletta 2.0 purché avvenga con modalità identiche o comunque compatibili con quelle previste dalla regolazione, o cui la regolazione rinvia.

Conservazione delle e-fatture e ricevute SdI

Obbligo di conservazione da assolvere per le e-fatture ^{1/2}

La Legge di Bilancio 2018 ha confermato una disposizione, già introdotta dal Decreto Fiscale n. 193/2016, introducendola nelle modifiche al D.Lgs. 127/2015 in relazione agli obblighi di conservazione **ai soli fini fiscali** previsti dall'art. 3 del D.M. 17 giugno 2014, che si intendono **automaticamente soddisfatti** per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e **memorizzati** dall'AE. La Legge di Bilancio 2018 ha ripreso tale disposizione. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'art. 5 del D.M. 17 giugno 2014, saranno definiti con un Provvedimento direttoriale che non è stato ancora emanato.

Tuttavia, gli operatori economici (contribuenti) devono tener presente **i propri obblighi di conservazione decennali delle e-fatture emesse e ricevute PER LA VALIDITÀ AI FINI CIVILISTICI (ART. 2220 E ART. 2214 DEL COD. CIV.)** al fine di garantire l'efficacia probatoria delle fatture elettroniche, quindi sia il cedente/prestatore che il cessionario/committente **devono conservare** i documenti e-fatture secondo le regole tecniche di cui al DPCM 3 Dicembre 2013 nel proprio archivio informatico legale e fiscale, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui **all'art. 43 comma 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)**.

La conservazione digitale a norma **va eseguita sul file originale XML** emesso, trasmesso a SdI nel ciclo attivo e ricevuto nel ciclo passivo. È possibile conservare anche una copia in PDF ma se non si conserva anche il file XML la copia fedele e veritiera dovrà rispettare rigorosamente le disposizioni del CAD e delle regole attuative di cui al **DPCM 13 novembre 2014** (ad esempio l'apposizione di una firma digitale da parte del soggetto che ha effettuato la copia).

Obbligo di conservazione da assolvere per le e-fatture ^{2/2}

Come indicato nel Provvedimento attuativo del 30/04/2018 si sottolinea che, nell'ambito della fatturazione relativa alle relazioni commerciali tra operatori economici privati, **SOLO PER I SOGGETTI che attivano ed aderiscono formalmente al servizio "Fatture e Corrispettivi"** per la conservazione delle fatture elettroniche mediante SdI l'AdE-Sogei offre un servizio gratuito di conservazione a norma (sia fiscale che civilistica) con la possibilità di distribuire il Pacchetto di Distribuzione contenente i documenti conservati e l'indice del Pacchetto di Archiviazione firmato e marcato che evidenzia la conformità del processo di conservazione. L'adesione può avvenire **sottoscrivendo il contratto di adesione (che si consiglia di leggere bene per il tema legato alle responsabilità o all'assistenza), che ha durata triennale e richiede un rinnovo.** Non si ritiene, al momento, il servizio adatto a conservare i documenti per le Pubbliche Amministrazioni in quanto si ricorda che i vincoli legislativi sono differenti per i documenti informatici amministrativi ai cui alle disposizioni del CAD.

In caso di non adesione espressa, per tutti gli altri operatori economici si parla di **mera acquisizione e memorizzazione dei dati delle fatture da parte di SdI e AdE-Sogei e non di conservazione** quindi in tal caso gli obblighi di conservazione digitale secondo le regole tecniche in materia dovranno essere soddisfatti **da ciascun operatore economico, ad esempio affidando l'incarico ad uno dei tanti servizi di conservazione a norma efficienti ed esistenti nel libero mercato.**

Si ricorda, infine, che vanno conservati **tutti i documenti informatici** veicolati dal Sistema di Interscambio (sia fatture che notifiche SdI) in quanto i messaggi di ricezione generati da SdI rappresentano **corrispondenza commerciale** che ai sensi dell'art. 2220 Cod. Civ e del D.P.R. n. 600/73 devono essere conservati.

Dati della registrazione delle e-fatture passive e metadati della conservazione

La soluzione raccomandata è quella di individuare delle informazioni riportate sulle e-fatture (**metadati o chiavi di ricerca**) nel sistema di conservazione e riportarle anche nella contabilizzazione sul sistema contabile/registro Iva acquisti al fine di garantire nel tempo la rintracciabilità biunivoca dei documenti tra registro Iva acquisti e sistema di conservazione digitale.

Ad esempio, lo si può fare tramite una **chiave univoca di matching**, secondo le seguenti soluzioni alternative l'una all'altra:

1. data di emissione del cedente/prestatore + identificativo fiscale del cedente/prestatore + numero fattura del cedente/prestatore (sono info presenti sia nel registro Iva acquisti che devono essere configurate come chiavi di ricerca della conservazione)
2. tramite l'identificativo SdI univoco o il nome del file univoco (l'id univoco deve essere presente sia nel registro Iva acquisti che deve essere configurato come chiavi di ricerca della conservazione)
3. riportando come chiavi di ricerca della conservazione il protocollo Iva e la data di protocollo, come si è fatto fino ad oggi.

Superato l'obbligo di mantenere sezionali separati tra analogico ed elettronico

La numerazione delle fatture di vendita, a prescindere dalla modalità analogica o elettronica, deve garantire l'identificazione univoca e la progressione, secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 1/E del 10 gennaio 2013.

Non vi è obbligo di adottare sezionali per i flussi elettronici separati da quelli analogici e quindi non vi è nessun rischio di sanzione, sia in fase di emissione che per la conservazione. Si ricorda a tutti che la Circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006 è **stata abrogata da tempo** dal 27 giugno 2014 con l'entrata in vigore del DM 17 giugno 2014.

Rimane comunque una scelta libera di ciascun operatore economico di adottare sezionali per mantenere ordinata la propria contabilità.

Chiarimento della risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2018

La risoluzione ha il merito di chiarire che il termine di riferimento per procedere alla conservazione di **tutti** i documenti informatici di natura fiscale coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, **termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA siano disallineati.**

In caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Come indicato nella risoluzione, a titolo esemplificativo, dunque:

- a) un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1.2018-31.12.2018) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi **entro il 31.12.2019**;
- b) un contribuente con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (7.2018-30.6.2019) conserverà i documenti rilevanti ai fini IVA dell'anno 2018 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2018. Presa, quindi, a riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 1.7.2017-30.6.2018 da presentarsi entro il 31.3.2019, il termine di conservazione dei documenti IVA dell'anno solare 2018 sarà il **30.6.2019**, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 1.7.2017-30.6.2018.

Il luogo di conservazione

Da valutare se si è obbligati all'adempimento, in carico al soggetto passivo Iva, di comunicazione della variazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, quindi entro 30 gg dall'avvio della conservazione e secondo le modalità previste dai modelli AA7-AA9.

La **risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015** afferma che nei casi in cui la conservazione elettronica sia affidata ad un Conservatore soggetto terzo, **che non assume la veste di depositario delle scritture**, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante i modelli comunicativi sul luogo di conservazione AA7 e AA9 nei termini previsti dall'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, essendo, in ogni caso, gli estremi identificativi del conservatore **riportati obbligatoriamente nel MANUALE DELLA CONSERVAZIONE**, la cui redazione ed aggiornamento è prevista obbligatoria per legge.

È, invece, obbligatoria la comunicazione ai fini fiscali del luogo di conservazione **quando esso è ubicato fuori del territorio nazionale**. il luogo di conservazione elettronica delle fatture, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, **può essere situato in un altro Stato rispetto a quello in cui è stabilito, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza**. In tal caso, **le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito hanno il diritto di accedere a tali fatture per via elettronica, di scaricarle e di utilizzarle, nei limiti fissati dalla normativa dello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito e nella misura in cui ciò sia loro necessario a fini di controllo.**

I servizi del portale Fatture e Corrispettivi dell'AdE



Servizi di ausilio dell'AdE sulla e-fattura ^{1/5}

I servizi seguenti sono pubblicati, accedibili ed operativi dalla metà di giugno 2018 sul [portale web «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate](#) o [dall'area tematica](#) del sito di AdE.

REGISTRAZIONE DELL'INDIRIZZO TELEMATICO DI RICEZIONE PREVALENTE (IMPORTANTISSIMO)

Un [servizio web gratuito di registrazione attivo dal 14 giugno 2018](#) mediante il quale il cessionario/committente o per suo conto l'intermediario delegato, di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 322/1998, **può dichiarare al SdI il proprio «INDIRIZZO TELEMATICO PREFERITO E PREVALENTE» per la ricezione delle e-fatture (o un indirizzo pec o un codice destinatario).**

Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio per censire il proprio indirizzo, il SdI **recapiterà sempre** le e-fatture e le note di variazione riferite a tale partita IVA attraverso il canale e all'indirizzo telematico pre-registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo «CodiceDestinatario» valorizzate dal cedente/prestatore nel file XML. **Raccomando di eseguire sempre la pre-registrazione in quanto elimina il rischio di tante complicazioni/errori!!**

GENERAZIONE E DOWNLOAD DEL PROPRIO QR-CODE (BIGLIETTO DA VISITA DIGITALE)

Un [servizio web gratuito per la generazione di un codice a barre bidimensionale \(QR-Code\) nel formato PDF o immagine](#) da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta e quindi utile ai fini dell'ottimizzazione del processo di fatturazione per l'acquisizione automatica delle informazioni fiscali del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico". Questo QR-Code **potrà essere mostrato dal destinatario all'emittente per consentire a quest'ultimo, se dotato di apposito lettore, di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del cessionario/committente** e quindi ridurre tempistiche ed errori nella fase di predisposizione della e-fattura. Il QR-code, può essere generato dal 14 giugno 2018 accedendo al portale web «Fatture e Corrispettivi» ma anche accedendo al «Cassetto fiscale».

Video-tutorial dell'Agencia delle Entrate sul QR-CODE



Link al Video-Tutorial

<https://www.youtube.com/watch?v=p0CoVAkjdyg>

Servizi di ausilio dell'AdE sulla e-fattura ^{2/5}

ACCESSO AL PORTALE «FATTURE E CORRISPETTIVI» CON DELEGA

Il provvedimento del 30/04/2018 prevede la possibilità per i contribuenti titolari di partita IVA **di poter delegare, anche separatamente, uno o più intermediari fiscali di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/98** all'utilizzo di determinati servizi del portale «Fatture e Corrispettivi» per il servizio di **consultazione e acquisizione** delle e-fatture (solo se l'operatore IVA o il Consumatore Finale che ha aderito entro il 2 luglio 2019), per quello di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva trasmessi (es. esterometro e spesometro) e dei prospetti delle liquidazioni periodiche dell'IVA, per quello di registrazione dell'indirizzo telematico di default e per quello di generazione del QR-code, ecc.

Si evidenzia che le e-fatture ricevute dai **titolari di codice fiscale** saranno messe a disposizione dal secondo semestre 2019 nell'area riservata dell'apposito sito dell'Agenzia delle Entrate (nella stessa area dove oggi è presente la dichiarazione dei redditi precompilata).

Il [Provvedimento direttoriale n. 291241 del 5 novembre 2018](#) ha definito il nuovo modello di delega e disciplina la modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica (**invio telematico massivo, invio puntuale da una vista web del portale Fatture e Corrispettivi, invio via pec del file delega firmato digitalmente e invio con consegna fisica e manuale all'ufficio delle Entrate**).

Si ricorda che l'intermediario fiscale **ha l'obbligo di acquisire i moduli deleghe sottoscritti dai propri clienti insieme ad un valido documento d'identità e registrare le deleghe con numerazione progressiva e cronologica in un REGISTRO DELLE DELEGHE (Numero progressivo; Data della delega/revoca; Codice Fiscale e dati anagrafici Delegante; Estremi del documento d'identità)**. L'agenzia delle Entrate ha chiarito che si possono registrare con data 5 novembre 2018 i moduli delega acquistati in precedenza in virtù del precedente provvedimento del 13 giugno 2018. Il registro può essere tenuto e conservato in qualsiasi modalità anche elettronica sostitutiva. Per approfondire le deleghe si consiglia di leggere [le risposte dell'Agenzia delle entrate alle domande specifiche sulle deleghe](#).

Servizi di ausilio dell'AdE sulla e-fattura ^{3/5}

RICERCA, CONSULTAZIONE, ACQUISIZIONE DELLE E-FATTURE O DEI LORO DUPLICATI E DEI DATI FATTURA

L'accesso al portale Fatture e Corrispettivi mediante le credenziali Entratel/Fisconline o l'identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) all'area riservata del sito web di AdE «Fatture e Corrispettivi» è **consentita ai singoli operatori economici o agli intermediari fiscali, di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/1998, a cui viene conferita una specifica delega** (ad eccezione del servizio di fatturazione e conservazione fruibile da Fatture e Corrispettivi dove previa delega potrebbero accedere anche terzi come ad esempio dei centri servizi).

Dal 6 dicembre 2018 è disponibile una funzionalità nel portale «Fatture e Corrispettivi» grazie alla quale gli intermediari fiscali possono effettuare la **REGISTRAZIONE MASSIVA degli indirizzi telematici di recapito preferiti e prevalenti** dei clienti da cui sono stati appositamente delegati.

Da fine dicembre 2018 è disponibile, inoltre, sul portale F&C

- una **funzionalità per il download massivo** delle e-fatture attive e passive presenti nel portale F&C.
- un **servizio massivo di verifica anagrafica di codici fiscali e partite Iva attraverso l'upload di un file lista o mediante un procedimento online guidato.**

EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE ADE N. 524526 DEL 21 DICEMBRE 2018

Con il suddetto Provvedimento l'AdE dà attuazione alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Non sarà possibile per l'Agenzia memorizzare ed archiviare le fatture elettroniche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio **senza l'assenso esplicito dei soggetti interessati che dovranno quindi sottoscrivere uno specifico Accordo di Servizio che verrà pubblicato da AdE nella area riservata web entro il 3 maggio 2019.**

Il termine ultimo per i soggetti interessati di effettuare l'adesione sarà il **2 luglio 2019**, dopodiché se l'interessato non ha aderito l'Agenzia cancellerà le fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio e manterrà solo i dati di natura fiscale raccolti e archiviati in una banca dati separata. Per i soggetti titolari di codice fiscale i documenti saranno consultabili nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate solo dal **secondo semestre 2019** e **senza possibilità di delega a terzi** anche se intermediari fiscali.

Servizi di ausilio dell'AdE sulla e-fattura ^{4/5}

APPLICAZIONE MOBILE – APPLICAZIONE WEB

Sono resi disponibili da AdE

- (i) *un'app mobile* per tablet e smartphone denominata «**FatturAE**» (ambienti IOS e Android) in grado anche di leggere il QR-Code sopra descritto oltre che di generare e trasmettere la e-fattura a Sdi
- (i) un'applicazione web accessibile dal portale «Fatture e corrispettivi» che effettua anche la trasmissione a Sdi
- (ii) un software installabile su Pc (che non effettua la trasmissione al Sdi, demandata all'utilizzo del portale «Fatture e corrispettivi»).



Servizi di ausilio dell'AdE sulla e-fattura ^{5/5}

▼ Fatture Elettroniche



Vai alla [Homepage del servizio →](#) o seleziona una delle seguenti voci.

- [Registrare l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)
1. [elettroniche](#)
 2. [Generare il QRCode](#)
 3. [Generare le fatture elettroniche](#)
 4. [Trasmettere le fatture elettroniche](#)
 5. [Aderire al servizio di Conservazione](#)
[Richiedere la conservazione delle fatture elettroniche \(solo per chi ha aderito al servizio di conservazione\)](#)
 6. [per chi ha aderito al servizio di conservazione\)](#)
 7. [Revocare il servizio di conservazione](#)
[Richiedere l'esibizione delle fatture elettroniche \(anche per chi ha revocato il servizio di Conservazione\)](#)
 8. [chi ha revocato il servizio di Conservazione\)](#)
- [Utilizzare le funzionalità di supporto per la fattura](#)
 - [Utilizzare l'APP FATTURAE](#)

Funzionalità di supporto - Personalizza la fattura, Controlla fattura, Sigillo fattura, Visualizza PDF della fattura, Accreditare il canale

[Personalizza la fattura](#)

[Controlla fattura](#)

[Sigillo fattura](#)

[Visualizza PDF della fattura](#)

[Accreditare il canale](#)

Corrispettivi telematici giornalieri


Disposizioni fiscali del D.L. n. 119/2018 sui corrispettivi telematici

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: per coloro che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, entrerà in vigore dal **1 gennaio 2020** e sostituirà gli obblighi di registrazione dei corrispettivi (previste dall'articolo 24, primo comma, Dpr 633/1972); l'obbligo, però, scatta dal **1 luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro**. Inoltre, si prevede che per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.

Per l'attuazione della predetta disposizione (regole, modalità, ecc.) **dobbiamo attendere il PROVVEDIMENTO ATTUATIVO**.

Corrispettivi telematici: tempistica di adozione



Strumenti per adempiere alla trasmissione dei corrispettivi al sistema ricevente dell'AdE

IL **REGISTRATORE TELEMATICO** TRASMETTE I CORRISPETTIVI TELEMATICI MA È ANCHE UN SEMPLICE REGISTRATORE DI CASSA

IL **REGISTRATORE DI CASSA EVOLUTO (ADATTATO)** PUÒ GIÀ TRASMETTERE I CORRISPETTIVI TELEMATICI

DISTRIBUTORI AUTOMATICI (VENDING MACHINE) CHE TRASMETTONO TELEMATICAMENTE ad AdE il flusso XML dei corrispettivi telematici

ULTERIORI METODI DI GENERAZIONE E TRASMISSIONE DEL FILE XML DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI SARANNO DEFINITI DAL **PROVVEDIMENTO ATTUATIVO** DEL DIRETTORE ADE (pensate al caso di una piattaforma di e-commerce)

Credito d'imposta per i corrispettivi dalla conversione in legge del D.L. n. 119/2018

CREDITO D'IMPOSTA PER I CORRISPETTIVI TELEMATICI

Nel 2019 e nel 2020, per **l'acquisto o l'adattamento degli strumenti** mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, è riconosciuto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta (max 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento), per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di **sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.**

Lotteria dei corrispettivi: viene posticipata al 1 gennaio 2020 l'entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi.

Grazie per l'attenzione

DocPaperless Norma e Tecnica dei Processi Digitali

Studio Fabrizio Lupone

Digital Process Compliance Advisor, Expert & Trainer

*Membro del Forum Italiano Fatturazione Elettronica coordinato da AdE e MEF
Docente al Master Universitario FGCAD di II livello dell'Università di Macerata,
Genova e Udine*



www.docpaperless.com



Entra nel Gruppo LinkedIn gratuito "Digitale e Dematerializzazione" se ti è stata utile questa guida <https://www.linkedin.com/groups/8582673>



[@DocPaperless](https://twitter.com/DocPaperless)



f.lupone@docpaperless.com



<https://www.facebook.com/DocPaperless> Metti



Non dimenticare di condividere questa Guida con colleghi, clienti, fornitori, consulenti fiscali e con tutti i soggetti che ritieni.

È stata redatta con passione per cercare di condividere la conoscenza sulla fatturazione elettronica, fornendo un reale contributo al sistema Paese nella costruzione di una minima competenza massiva sulla tematica e per la comprensione delle procedure!

Grazie, Fabrizio